



**Riserva Naturale
Orientata di Sassoguidano**

**REGOLAMENTO
DELLA RISERVA**

CONFRONTO VERSIONI 2009 - 2024

Anno 2024

Regolamento Riserva Sassoguidano

Confronto versioni 2009-2024: in grassetto le parti modificate rispetto alla versione precedente (non sono state evidenziate le modifiche non sostanziali come i richiami aggiornati ad articoli, commi e allegati, correzioni di refusi ortografici o lessicali); in verde le parti non modificate ma spostate in altra posizione.

Regolamento 2009	Regolamento 2024
<p style="text-align: center;">SOMMARIO</p> <p>PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>Art. 1 Finalità, validità ed efficacia del Regolamento</p> <p>Art. 2 Rapporti con i Programmi triennali di tutela e di valorizzazione</p> <p>PARTE SECONDA – TUTELA DELLE RISORSE NATURALI, DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E DEGLI USI</p> <p>Art. 3 Tutela delle emergenze geomorfologiche</p> <p>Art. 4 Tutela delle risorse idriche</p> <p>Art. 5 Tutela della flora e della vegetazione</p> <p>Art. 6 Tutela della fauna</p> <p>Art. 7 Disciplina delle attività selvicolturali</p> <p>Art. 8 Disposizioni per la raccolta dei prodotti del sottobosco</p> <p>Art. 9 Disposizioni per le attività agricole, agro-zootecniche</p> <p>Art. 10 Disciplina degli interventi di trasformazione del territorio</p> <p>Art. 11 Disciplina delle reti ed impianti tecnologici, delle infrastrutture per l'urbanizzazione, movimenti terra e depositi</p> <p>Art. 12 Captazione delle acque del torrente Lerna a fini idropotabili (Acquedotto Le Rocche)</p> <p>PARTE TERZA – ATTIVITÀ DI FRUIZIONE DELLA RISERVA A FINI DIDATTICI, SOCIALI, RICREATIVI, SPORTIVI, TURISTICI, CULTURALI E SCIENTIFICI</p> <p>Art. 13 Attrezzature e spazi per la gestione e la fruizione della Riserva</p> <p>Art. 14 Disposizioni generali per le attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, sportivi, turistici, culturali e scientifici</p> <p>Art. 15 Disciplina dell'accesso con mezzi motorizzati</p> <p>Art. 16 Disciplina dell'accesso pedonale e con mezzi non motorizzati</p> <p>Art. 17 Altre installazioni ed utilizzi</p> <p>Art. 18 Attività di fruizione organizzata</p> <p>Art. 19 Segnaletica e attività di carattere informativo</p> <p>Art. 20 Effettuazione di studi e ricerche in campo naturalistico e storico-culturale e attività di educazione ambientale</p>	<p style="text-align: center;">SOMMARIO</p> <p>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>Art. 1 Generalità</p> <p>Art. 2 Finalità, efficacia e validità del Regolamento</p> <p>Art. 3 Rapporti con i Piani, Programmi e Regolamenti degli Enti pubblici</p> <p>CAPO II – TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE</p> <p>Art. 4 Tutela del patrimonio geologico e geomorfologico</p> <p>Art. 5 Tutela delle risorse idriche</p> <p>Art. 6 Tutela della flora e della vegetazione</p> <p>Art. 7 Tutela della fauna</p> <p>Art. 8 Tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario</p> <p>CAPO III – DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E DEGLI USI</p> <p>Art. 9 Disciplina delle attività selvicolturali</p> <p>Art. 10 Disposizioni per la raccolta dei prodotti del sottobosco</p> <p>Art. 11 Disposizioni per le attività agricole, agro-zootecniche e la pastorizia</p> <p>Art. 12 Disciplina degli interventi edilizi e di trasformazione del territorio</p> <p>Art. 13 Disciplina delle reti e impianti tecnologici e delle infrastrutture per l'urbanizzazione</p> <p>CAPO IV – ATTIVITÀ DI FRUIZIONE DELLA RISERVA</p> <p>Art. 14 Attrezzature e spazi per la gestione e la fruizione della Riserva</p> <p>Art. 15 Disposizioni generali per le attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, sportivi, turistici, culturali e scientifici</p> <p>Art. 16 Disciplina dell'accesso con mezzi motorizzati</p> <p>Art. 17 Disciplina dell'accesso pedonale e con mezzi non motorizzati</p> <p>Art. 18 Segnaletica e attività di carattere informativo</p> <p>Art. 19 Attività di studio e ricerca e attività di educazione ambientale</p>

PARTE QUARTA – OPERE ED INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RISERVA. PROGETTI SPECIALI

Art. 21 Obiettivi per la valorizzazione, la conservazione ed il ripristino ambientale e paesaggistico del territorio della Riserva.

Art. 22 Individuazione aree e beni da acquisire alla proprietà pubblica

PARTE QUINTA – GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE

Art. 23 Ente di gestione

Art. 24 Forme di consultazione e partecipazione alla gestione della Riserva (comma 3, art. 46 L.R. 6/2005)

Art. 25 Disciplina per il rilascio del parere di conformità

Art. 26 Disciplina per il rilascio del Nulla-osta

Art. 27 Criteri e parametri per gli indennizzi

Art. 28 Sorveglianza territoriale e sanzioni amministrative

PARTE SESTA – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29 Disposizioni finali e transitorie

ALLEGATI

Allegato 1: Carta della zonizzazione

Allegato 2: Check list floristica

Allegato 3: Esemplari arborei di pregio

Allegato 4: Specie vegetali utilizzabili per interventi di immissione

Allegato 5: Carta della vegetazione

Allegato 6: Carta dell'accessibilità e della fruizione

CAPO V – OPERE E INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA **RISERVA**

Art. 20 Obiettivi per la valorizzazione, la conservazione e il ripristino ambientale e paesaggistico del territorio della Riserva

Art. 21 Individuazione aree e beni da acquisire alla proprietà pubblica

CAPO VI – GESTIONE DELLA **RISERVA**

Art. 22 Ente di gestione

Art. 23 Disciplina per il rilascio del parere di conformità

Art. 24 Disciplina per il rilascio del nulla-osta e **procedura di comunicazione**

Art. 25 Criteri e parametri per gli indennizzi

Art. 26 **Sorveglianza territoriale**

Art. 27 **Sanzioni amministrative**

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28 Disposizioni finali e transitorie

ALLEGATI

Allegato 1 – Carta della zonizzazione

Allegato 2 – Specie vegetali di interesse conservazionistico

Allegato 3 – Esemplari arborei di pregio

Allegato 4 – Specie vegetali utilizzabili per interventi di immissione

Allegato 5 – Scheda di rilevamento esemplari arborei di pregio

Allegato 6 – Carta dell'accessibilità e della fruizione

Allegato 7 – Modulo per istanza di rilascio del nulla-osta

Allegato 8 – Modulo per invio di comunicazione

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità, validità ed efficacia del Regolamento

1. Il Regolamento della Riserva Naturale Regionale Orientata di Sassoguidano, in quanto strumento di carattere gestionale e regolamentare, in conformità alla Delibera del Consiglio Regionale n. 2411 dell'8/3/1995 di istituzione della Riserva, si informa alle seguenti finalità:
 - a) assicurare la protezione e la conservazione globale dei contenuti di diversità ambientale, ecologica e biologica dell'area e dei fattori che li generano e li sostengono;
 - b) tutelare la geomorfologia con riferimento particolare all'idrologia superficiale, alle forme carsiche, alle fratture tettoniche e alle scarpate originate dalla "Formazione di Bismantova";
 - c) tutelare i caratteri del paesaggio e promuoverne la riqualificazione;
 - d) tutelare la flora, la vegetazione e la fauna caratteristiche dei siti ed i loro habitat specifici;
 - e) promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la sperimentazione, la didattica e l'educazione ambientale;
 - f) favorire, nei terreni adibiti a coltura, la pratica di tecniche di coltivazione a nullo o basso impatto ambientale quali il ripristino della tradizionale rotazione agraria, l'estensivazione colturale, l'agricoltura biologica;

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Generalità

1. La Riserva Naturale Orientata di Sassoguidano (di seguito indicata come Riserva), istituita dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 2411 dell'8 marzo 1995, in BUR n.110 del 5 luglio 1995, si estende su una superficie di circa 280 ettari nel territorio del comune di Pavullo nel Frignano (MO).
2. Ente di gestione della Riserva, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano), è l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale (di seguito Ente di gestione). Per l'esercizio di alcune funzioni gestionali, come previsto dall'art. 44 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000) e ss.mm.ii., l'Ente di gestione, attraverso apposita convenzione, può avvalersi del Comune di Pavullo nel Frignano (di seguito Comune).
3. La Riserva è interamente inclusa nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC)-Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT4040004 "Sassoguidano, Gaiato" (di seguito Sito Rete Natura 2000), istituita inizialmente come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) con DM del 3 aprile 2000 (Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE), successivamente convertito in Zona Speciale di Conservazione (ZSC) con DM del 13 marzo 2019 (Designazione di 116 zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna). L'istituzione della Zona di Protezione Speciale (ZPS) è invece conseguenza del DM 5 luglio 2007 (Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE).
4. La Provincia di Modena, in applicazione dell'art. 46 della L.R. 6/2005, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 dell'11 marzo 2009, ha approvato un primo regolamento della Riserva, al fine di disciplinare le attività consentite e quelle vietate, l'accesso al pubblico, le modalità autorizzative ed attuative per garantire e promuovere, anche in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e storico-culturale.

Art. 2 Finalità, efficacia e validità del Regolamento

1. Il presente Regolamento della Riserva Naturale Orientata di Sassoguidano (di seguito Regolamento) costituisce un aggiornamento del precedente documento regolamentare (Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 dell'11 marzo 2009) in ragione delle modifiche normative intervenute in materia ambientale e urbanistica, in particolare la L.R. 24/2011 e ss.mm.ii., la L.R. 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) e ss.mm.ii. e la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio) e ss.mm.ii.
2. Il Regolamento, in quanto strumento di carattere gestionale e regolamentare, in conformità alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 2411 dell'8 marzo 1995 di istituzione della Riserva, persegue le seguenti finalità:
 - a) assicurare la protezione e la conservazione globale dei contenuti di diversità ambientale, ecologica e biologica dell'area e dei fattori che li generano e li sostengono;
 - b) tutelare la geomorfologia con riferimento particolare all'idrologia superficiale, alle forme carsiche, alle fratture tettoniche e alle scarpate originate dalla "Formazione di Bismantova";
 - c) tutelare i caratteri del paesaggio e promuoverne la riqualificazione;
 - d) tutelare la flora, la vegetazione e la fauna caratteristiche dei siti ed i loro habitat specifici;
 - e) promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la sperimentazione, la didattica e l'educazione ambientale;
 - f) favorire, nei terreni adibiti a coltura, la pratica di tecniche di coltivazione a nullo o basso impatto ambientale quali il ripristino della tradizionale rotazione agraria, l'estensivazione colturale, l'agricoltura biologica;

<p>g) promuovere interventi di riqualificazione e restauro ambientale al fine di garantire la conservazione della funzionalità e della diversità delle biocenosi presenti;</p> <p>h) salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico, culturale e architettonico e le antiche forme di insediamento umano;</p> <p>i) promuovere la fruizione del territorio nelle forme e nei modi compatibili da un punto di vista ambientale e nel rispetto delle proprietà, per diffondere la conoscenza del patrimonio naturale e storico-culturale.</p> <p>2. Ai sensi dell'art. 46, comma 2 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000) il Regolamento, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disciplina le attività consentite e le relative modalità attuative; • disciplina l'accesso del pubblico; • fissa i criteri ed i parametri degli indennizzi; • indica le aree ed i beni da acquisire in proprietà pubblica; • indica le opere e gli interventi necessari alla conservazione ed al ripristino ambientale del territorio. <p>3. Il Regolamento è redatto sulla base delle analisi territoriali ed ambientali contenute nella Relazione Illustrativa. Tali analisi costituiscono riferimento anche per la redazione dei Programmi triennali di cui al successivo articolo.</p> <p>4. Qualora non diversamente specificato, le disposizioni previste nei seguenti articoli si applicano all'intero territorio della Riserva. In altri casi le norme sono articolate in riferimento alle zone previste nell'atto istitutivo (Allegato 1) e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zona 1 – zona caratterizzata da elevata naturalità, rarità e fragilità; • zona 2 – zona caratterizzata da elevata diversità biologica e con assetto seminaturale; • zona 3 – zona con assetto ambientale determinato dall'attività agricola. <p>5. Il Regolamento ha validità a tempo indeterminato. Il Regolamento è sottoposto a revisioni da parte dell'Ente di gestione, secondo le procedure di cui all'art. 46, comma 5 della L.R. 6/2005, a seguito di approfondimenti conoscitivi e di esigenze derivanti dall'emergere di nuove problematiche e sensibilità o nuovi approcci culturali e scientifici.</p> <p>6. Ai sensi dell'art. 48, comma 1, della L.R. 6/2005 i Piani ed i Regolamenti nonché le loro varianti di competenza degli Enti pubblici territorialmente interessati dalla Riserva, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio della medesima Riserva, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione, al parere di conformità dell'Ente di gestione. Il parere di conformità attiene al rispetto delle norme del provvedimento istitutivo, del Regolamento e del Programma triennale di tutela e valorizzazione approvati dall'Ente di gestione. Nel parere di conformità l'Ente di gestione indica, eventualmente, gli interventi per i quali è necessaria la presentazione della richiesta di rilascio del Nulla-osta oltre a quelli già riportati nel presente Regolamento.</p> <p>7. Sono fatti salvi, ove più restrittivi, i regimi di tutela previsti per i Siti di Interesse Comunitario (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) dalle Direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 79/409/CEE che interessano l'area della Riserva.</p>	<p>g) promuovere interventi di riqualificazione e restauro ambientale al fine di garantire la conservazione della funzionalità e della diversità delle biocenosi presenti;</p> <p>h) salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico, culturale e architettonico e le antiche forme di insediamento umano;</p> <p>i) promuovere la fruizione del territorio nelle forme e nei modi compatibili da un punto di vista ambientale e nel rispetto delle proprietà, per diffondere la conoscenza del patrimonio naturale e storico-culturale.</p> <p>3. Ai sensi dell'art. 46, comma 2, della L.R. 6/2005, il Regolamento, sulla base di una adeguata analisi territoriale e ambientale, disciplina le attività consentite e le relative modalità attuative, disciplina l'accesso del pubblico, fissa i criteri ed i parametri degli indennizzi, indica le aree ed i beni da acquisire in proprietà pubblica, indica le opere e gli interventi necessari alla conservazione ed al ripristino ambientale del territorio.</p> <p>4. Qualora non diversamente specificato, le disposizioni previste nei seguenti articoli si applicano all'intero territorio della Riserva. In altri casi le norme sono articolate in riferimento alle zone previste nell'atto istitutivo (Allegato 1) e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) zona 1 – zona caratterizzata da elevata naturalità, rarità e fragilità; b) zona 2 – zona caratterizzata da elevata diversità biologica e con assetto seminaturale; c) zona 3 – zona con assetto ambientale determinato dall'attività agricola. <p>5. Il Regolamento è sottoposto a revisioni da parte dell'Ente di gestione a seguito del cambiamento del quadro normativo di riferimento o di approfondimenti conoscitivi e di esigenze derivanti dall'emergere di nuove problematiche e sensibilità o nuovi approcci culturali e scientifici.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2 Rapporti con i Programmi triennali di tutela e di valorizzazione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 Rapporti con i Piani, Programmi e Regolamenti degli Enti pubblici</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 48, comma 1, della L.R. 6/2005 i Piani ed i Regolamenti nonché le loro varianti di competenza degli Enti pubblici territorialmente interessati dalla Riserva, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio della medesima Riserva, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione, al parere di conformità dell'Ente di gestione.</p> <p>2. Le analisi territoriali, riconducibili al territorio della Riserva, contenute nei Piani, Programmi e Regolamenti regionali, provinciali e comunali costituiscono un riferimento per la definizione e l'aggiornamento dei contenuti del Regolamento della Riserva.</p>

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 2 della L.R. 6/2005, l'Ente di gestione predispone e approva i Programmi triennali di tutela e di valorizzazione, strumento di programmazione degli interventi all'interno della Riserva, col quale, in particolare, è disciplinato:
 - a) lo svolgimento di analisi ed il monitoraggio dell'ambiente naturale;
 - b) l'individuazione delle azioni e delle iniziative prioritarie da attivare per la conservazione e la valorizzazione della Riserva nell'arco di validità temporale del programma stesso;
 - c) l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma;
 - d) la definizione di criteri e modalità per la realizzazione e la promozione delle attività educative, divulgative, didattiche e di ricerca scientifica.
2. Il presente Regolamento e le analisi contenute nella Relazione Illustrativa, costituiscono riferimento per la definizione dei contenuti dei Programmi triennali di cui al comma precedente e, segnatamente, per la individuazione delle azioni e delle iniziative da attivare per il perseguimento delle finalità istitutive e degli obiettivi gestionali nell'arco di validità temporale dei Programmi stessi.

PARTE SECONDA – TUTELA DELLE RISORSE NATURALI, DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E DEGLI USI

Art. 3 Tutela delle emergenze geomorfologiche

1. Costituiscono emergenze geomorfologiche oggetto di tutela tutti gli aspetti di diversità morfologica che rispecchiano la storia geologica del medio Appennino Modenese.
2. Nelle parti di territorio caratterizzate da morfologie paracarsiche (doline) è vietato qualsiasi intervento e opera di trasformazione del suolo. In particolare non deve essere alterata la rete idrografica e gli impluvi confluenti direttamente all'interno delle doline, che permettono la naturale raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, fatti salvi i normali usi agricoli e di difesa del suolo.
3. È fatto divieto di alterare nella loro naturale morfologia i cinghi e gli affioramenti rocciosi. Le pratiche agronomiche ed agricole devono essere svolte ad almeno 5 metri dal bordo di scarpata. Sono fatti salvi gli interventi tesi ad evitare dissesti e fenomeni gravitativi di crollo di comprovata pericolosità previo rilascio del Nulla-osta da parte dell'Ente di gestione.
4. Solo previo rilascio del Nulla-osta da parte dell'Ente di gestione nelle grotte ed inghiottitoi è consentito l'accesso, la ricerca, l'esplorazione di cavità, nonché le eventuali disostruzioni a carattere esplorativo o scientifico esclusivamente sulla base dei programmi elaborati da Associazioni speleologiche.
5. Gli accumuli di detrito di frana o di crollo non devono subire alterazioni se non connesse ad interventi legati alla sicurezza, a progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico o di riqualificazione ambientale autorizzati o promossi dall'Ente di gestione.

3. Sono fatte salve le Misure Generali di Conservazione e le Misure Specifiche di Conservazione del Sito Rete Natura 2000 approvate dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 e modificate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1147 del 16 luglio 2018, nonché le eventuali successive modifiche e integrazioni.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, hanno piena efficacia anche nel territorio della Riserva le norme regolamentari statali, regionali, provinciali e comunali vigenti.

CAPO II – TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE

Art. 4 Tutela del patrimonio geologico e geomorfologico

1. Costituiscono emergenze **geologiche** e geomorfologiche oggetto di tutela tutti gli aspetti di diversità geologica e morfologica **che rappresentano** la storia geologica del medio Appennino modenese.
2. Nelle parti di territorio caratterizzate da morfologie paracarsiche (doline) è vietato qualsiasi intervento e opera di trasformazione del suolo. In particolare non deve essere alterata la rete idrografica e gli impluvi confluenti direttamente all'interno delle doline, che permettono la naturale raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, fatti salvi i normali usi agricoli e di difesa del suolo.
3. È fatto divieto di alterare nella loro naturale morfologia **i calanchi**, i cinghi e gli affioramenti rocciosi. Le pratiche agronomiche ed agricole devono essere svolte ad almeno 5 metri dal bordo di scarpata. Sono fatti salvi gli interventi tesi ad evitare dissesti e fenomeni gravitativi di crollo di comprovata pericolosità previa **autorizzazione** da parte dell'Ente di gestione.
4. **Solo previa autorizzazione da parte dell'Ente di gestione è consentito l'accesso alle pareti rocciose, alle grotte e agli inghiottitoi.**
5. **La ricerca e l'esplorazione di nuove cavità, nonché le eventuali azioni di disostruzione degli accessi, sono consentite esclusivamente sulla base di specifici progetti a carattere scientifico da sottoporre preventivamente ad autorizzazione dell'Ente di gestione.**
6. Gli accumuli di detrito di frana o di crollo non devono subire alterazioni se non connesse ad interventi legati alla sicurezza, a progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico o di riqualificazione ambientale autorizzati o promossi dall'Ente di gestione.

Art. 4 Tutela delle risorse idriche

1. Ai fini della tutela della qualità delle acque, nei corsi d'acqua e negli invasi naturali è vietata l'immissione di reflui non depurati e il deposito, l'abbandono e lo scarico di qualsiasi materiale.
2. L'Ente di gestione verifica, anche tramite convenzioni con i soggetti competenti operanti nel settore, nell'ambito delle attività di monitoraggio, lo stato qualitativo e quantitativo delle acque e, in particolare, del torrente Lerna e dello stagno di Sassomassiccio. In ragione delle relazioni di monitoraggio l'Ente di gestione definisce le misure gestionali volte ad assicurarne un corretto funzionamento ecologico.
3. A tutela dei corpi idrici, nella fascia immediatamente adiacente ai medesimi occorre assicurare il mantenimento e il rinnovarsi della vegetazione ripariale spontanea.
4. Al fine di salvaguardare e migliorare il grado di naturalità del torrente Lerna, entro una fascia di 10 metri dal limite dell'alveo devono essere previsti specifici interventi di conservazione e ripristino promossi dall'Ente di gestione attraverso i Programmi triennali di tutela e valorizzazione.
5. Fatto salvo quanto indicato al comma precedente, sono lasciati alla libera evoluzione l'alveo del torrente Lerna e del reticolo idrografico minore, inclusi gli ambiti ripari dei bacini naturali compresi nel territorio della Riserva. Sono fatte salve le opere esistenti, gli interventi di manutenzione delle opere idrauliche e le opere volte a prevenire o recuperare fenomeni di dissesto.
6. Per motivi di sicurezza idraulica sono ammessi gli interventi di miglioramento del regime idraulico mediante pulizia del letto fluviale e gli interventi di manutenzione e realizzazione di opere di sicurezza idraulica, da predisporre da parte dei soggetti competenti secondo dispositivi idonei a garantire la funzionalità ecologica del corso d'acqua. Detti interventi non devono alterare l'ambiente fluviale nel caso in cui siano presenti specie floristiche o faunistiche di interesse conservazionistico.
7. È altresì vietata qualunque forma di captazione e derivazione delle acque nei corsi d'acqua presenti nel territorio della Riserva se non preventivamente autorizzata dall'Ente competente e previo Nulla-osta dell'Ente di gestione. **In presenza di una derivazione autorizzata va comunque garantito il Deflusso Minimo Vitale secondo le disposizioni legislative.** L'Ente di gestione, a norma dell'art. 164 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), definisce, sentito il Servizio Tecnico degli affluenti del Po, le acque sorgive, sotterranee o superficiali necessarie, nella loro interezza o in quota parte, a garantire la conservazione e l'equilibrio degli ecosistemi, che non possono essere captate. Nelle zone di tutela integrale della Riserva le nuove captazioni da acque sorgive, fluenti, lacuali o sotterranee sono vietate, ad eccezione dell'intervento previsto all'Art. 12 delle presenti norme.
8. Ai fini del raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità delle acque superficiali per la specifica destinazione definita dagli Enti competenti, si applicano le disposizioni del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Emilia-Romagna, Titolo II Cap. 2.

Art. 5 Tutela delle risorse idriche

1. **L'alveo del torrente Lerna e del reticolo idrografico minore, inclusi gli ambiti ripari dei bacini naturali, sono lasciati alla libera evoluzione. Sono fatti salvi per motivi di sicurezza idraulica gli interventi di pulizia del letto fluviale, purché effettuati senza compromettere l'ambiente fluviale, soprattutto nel caso in cui siano presenti specie floristiche o faunistiche di interesse conservazionistico di cui agli art. 6 e 7 del presente Regolamento. Sono altresì ammessi gli interventi di manutenzione e realizzazione di opere di sicurezza idraulica e/o idrogeologica, da predisporre da parte dei soggetti competenti, con dispositivi idonei a garantire la funzionalità ecologica del corpo idrico. Tali interventi dovranno essere effettuati sotto la sorveglianza di personale dell'Ente di gestione o da esso incaricato.**
2. Al fine di salvaguardare e migliorare il grado di naturalità dei corpi idrici possono essere previsti dall'Ente di gestione specifici interventi di conservazione e ripristino della vegetazione ripariale o della funzionalità ecologia.
3. Ai fini del raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità delle acque superficiali per la specifica destinazione definita dagli Enti competenti, si applicano le disposizioni del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Emilia-Romagna, Titolo II Cap. 2.
4. Ai fini della tutela della qualità delle acque, **in conformità alla legislazione vigente**, nei corsi d'acqua e negli invasi naturali è vietata l'immissione di reflui non depurati e il deposito, l'abbandono e lo scarico di qualsiasi materiale.
5. Nella zona 1 sono vietate le nuove captazioni da acque sorgive, fluenti, lacuali o sotterranee.
6. **Ove non in contrasto con le disposizioni del comma precedente, in presenza di una richiesta di captazione o derivazione, l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che venga garantito un Deflusso Minimo Vitale secondo le disposizioni legislative vigenti e tale da garantire la sopravvivenza delle specie presenti nel corso d'acqua, come censite sulla base di uno studio condotto appositamente da professionisti del settore, da presentarsi congiuntamente alla richiesta autorizzativa.**

Art. 5 Tutela della flora e della vegetazione

1. L'Ente di gestione, attraverso il presente Regolamento e i Programmi triennali di tutela e valorizzazione, si pone l'obiettivo della conservazione, valorizzazione e costante monitoraggio della flora spontanea (Allegato 2) ed in particolare delle specie floristiche più rare, delle fitocenosi che le ospitano, nonché degli esemplari arborei più interessanti dal punto di vista conservazionistico indicati nell'Allegato 3.
2. La raccolta e il danneggiamento delle piante selvatiche appartenenti alla flora spontanea e di loro parti è possibile solo per fini di studio e ricerca scientifica in campo naturalistico previo Nulla-osta dell'Ente di gestione. È altresì ammessa nell'ambito delle attività di cui sopra la raccolta di frutti e semi per la produzione di piantine di origine certificata compatibilmente con le esigenze di conservazione naturalistica. Quanto sopra non si applica per le normali attività agricole e selvicolturali e di manutenzione della rete infrastrutturale e delle pertinenze abitative.
3. L'Ente di gestione aggiorna gli elenchi della flora spontanea di cui all'Allegato 2 sulla base degli elementi acquisiti dall'attività di monitoraggio dei Programmi triennali di tutela e valorizzazione. L'Ente di gestione provvede con determina e previa acquisizione del parere non vincolante della Consulta di cui all'art. 24 del presente Regolamento.
4. L'Ente di gestione può stipulare convenzioni o accordi con i proprietari o i conduttori dei fondi, ai fini della gestione e conservazione degli ambienti interessati dalle stazioni floristiche di interesse conservazionistico.
5. Non è consentita l'introduzione di specie floristiche sia in forma di semi, bulbi, rizomi o parti atte alla riproduzione vegetativa, sia di piante adulte estranee alla flora spontanea del luogo, con particolare attenzione alle specie avventizie e potenzialmente invasive, al fine di non modificare i cicli biologici naturali, di non indurre fenomeni di inquinamento genetico e di evitare la trasmissione di patologie. Per quanto riguarda gli esemplari già presenti all'interno della Riserva l'Ente di gestione, attraverso i Programmi triennali di tutela e di valorizzazione, promuove il monitoraggio e la definizione di interventi di controllo della loro possibile espansione. Tale disposizione non si applica per le normali attività agricole.
6. Possono essere immesse, a fini non agricoli, unicamente le specie vegetali contenute nell'elenco dell'Allegato 4. Eventuali deroghe, a quanto stabilito dal presente comma, sono consentite esclusivamente all'interno di programmi scientifici, previo Nulla-osta dell'Ente di gestione.
7. Devono essere tutelati gli esemplari arborei di pregio. Nell'Allegato 3 del presente Regolamento è contenuto l'elenco degli esemplari arborei di pregio noti al momento e identificati attraverso le coordinate geografiche; tale elenco è oggetto di aggiornamenti ad opera dell'Ente di gestione, previo parere non vincolante della Consulta.
8. Ai fini della tutela degli esemplari arborei di pregio l'Ente di gestione, attraverso i Programmi triennali di tutela e di valorizzazione, procede alla progressiva schedatura di tutti esemplari presenti all'interno della Riserva da sottoporre a specifica tutela individuando il tipo e le modalità di intervento necessari per assicurare la buona conservazione del loro stato vegetativo.
9. È vietato l'abbattimento degli esemplari arborei di pregio indicati nell'elenco dell'Allegato 3. L'abbattimento è consentito solamente per gravi motivi fitosanitari o di sicurezza delle persone e può essere effettuato previo rilascio di Nulla-osta dell'Ente di gestione. La richiesta di Nulla-osta all'abbattimento deve essere corredata da una perizia di tecnico forestale o agronomo attestante la pericolosità della pianta o i motivi di ordine sanitario che determinano la necessità dell'abbattimento. La perizia dovrà essere completata dall'indicazione delle specie e dimensioni delle piante utilizzate per le mitigazioni o compensazioni. Alla perizia dovranno essere allegati: la planimetria dello stato dei luoghi, con l'indicazione degli esemplari da abbattere, e la documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi.
10. Sono soggette a Nulla-osta dell'Ente di gestione tutte le operazioni di manutenzione straordinaria degli esemplari arborei di pregio di cui all'Allegato 3. A tal fine è necessario presentare all'Ente di gestione una idonea documentazione, redatta da personale qualificato. La documentazione deve contenere: l'analisi della pianta dal punto di vista morfologico; la proiezione dell'evoluzione dell'architettura della pianta in funzione del tempo; l'analisi dello stato fitosanitario generale e di eventuali aspetti particolari e l'esame della stabilità, condotta con metodo V.T.A. (Visual Tree Assessment) o metodo analogo.

Art. 6 Tutela della flora e della vegetazione

1. **Il presente Regolamento si pone l'obiettivo della conservazione, valorizzazione e costante monitoraggio della flora spontanea ed in particolare delle specie vegetali di interesse conservazionistico (Allegato 2), delle fitocenosi che le ospitano, nonché degli esemplari arborei di maggior pregio indicati nell'Allegato 3 del presente Regolamento.**
2. **È vietata la raccolta e il danneggiamento delle piante selvatiche appartenenti alla flora spontanea e di loro parti; ai soli fini di studio e ricerca scientifica, compatibilmente con le esigenze di conservazione naturalistica, l'Ente di gestione può autorizzarne la raccolta. Quanto sopra non si applica per le normali attività agricole e selvicolturali e di manutenzione della rete infrastrutturale e delle pertinenze degli edifici ad uso abitativo o produttivo, nonché agli interventi e attività autorizzati dall'Ente di gestione.**
3. **L'Ente di gestione aggiorna l'elenco della flora spontanea di interesse conservazionistico di cui all'Allegato 2 sulla base degli elementi acquisiti dall'attività di monitoraggio.**
4. L'Ente di gestione può stipulare convenzioni o accordi con i proprietari o i conduttori dei fondi, ai fini della gestione e conservazione degli ambienti interessati dalla presenza di stazioni floristiche di interesse conservazionistico.
5. Non è consentita l'introduzione di specie floristiche **estranee alla flora autoctona**, sia in forma di semi, bulbi, rizomi o parti atte alla riproduzione vegetativa, sia di piante adulte, al fine di non modificare i cicli biologici naturali, di non indurre fenomeni di inquinamento genetico e di evitare la trasmissione di patologie. Per quanto riguarda gli esemplari già presenti all'interno della Riserva, **con particolare attenzione alle specie avventizie e potenzialmente invasive, l'Ente di gestione promuove il monitoraggio** e la definizione di interventi di controllo della loro possibile espansione. Tale disposizione non si applica per le normali attività agricole.
6. Possono essere immesse, a fini non agricoli, unicamente le specie vegetali contenute nell'elenco dell'Allegato 4. **Tale disposizione non si applica all'introduzione di specie orticole per uso domestico.** Eventuali deroghe, a quanto stabilito dal presente comma, sono consentite esclusivamente all'interno di programmi scientifici.
7. **L'Ente di gestione, ispirandosi ai criteri riportati nell'art. 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), aggiorna l'elenco e le informazioni relative agli esemplari arborei di pregio di cui all'Allegato 3 sulla base degli elementi acquisiti dall'attività di monitoraggio (Allegato 5). In particolare verifica periodicamente la tipologia e le modalità di intervento necessari per assicurare la buona conservazione del loro stato vegetativo. L'Ente di gestione aggiorna l'Allegato 3 mediante apposita delibera e previa acquisizione del parere del Comune.**
8. È vietato l'abbattimento degli esemplari arborei di pregio indicati nell'elenco dell'Allegato 3. L'abbattimento è consentito solamente per gravi motivi fitosanitari o di sicurezza delle persone e può essere effettuato previa autorizzazione dell'Ente di gestione. La richiesta di abbattimento deve essere corredata da una perizia di tecnico forestale o agronomo attestante la pericolosità della pianta o i motivi di ordine sanitario che determinano la necessità dell'abbattimento. La perizia dovrà essere completata dall'indicazione delle specie e dimensioni delle piante utilizzate per le mitigazioni o compensazioni. Alla perizia dovranno essere allegati: la planimetria dello stato dei luoghi, con l'indicazione degli esemplari da abbattere, e la documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi.
9. Sono soggette ad **autorizzazione** dell'Ente di gestione tutte le operazioni di manutenzione straordinaria degli esemplari arborei di pregio di cui all'Allegato 3. A tal fine è necessario presentare all'Ente di gestione una idonea documentazione, redatta da personale **abilitato**. La documentazione deve contenere: l'analisi della pianta dal punto di vista morfologico; la proiezione dell'evoluzione dell'architettura della pianta in funzione del tempo; l'analisi dello stato fitosanitario generale e di eventuali aspetti particolari e l'esame della stabilità, condotta con metodo V.T.A. (Visual Tree Assessment) o metodo analogo.

11. L'Ente di gestione può stipulare convenzioni o accordi con i proprietari o i conduttori dei fondi, ovvero provvedere direttamente alla realizzazione degli interventi di risanamento eventualmente individuati.
12. È vietato il taglio dell'ontano bianco (*Alnus incana*) qualora abbia costituito piccoli consorzi igrofilo lungo le sponde del torrente Lerna. Le eventuali operazioni di pulizia che interessino la specie vanno assoggettate a Nulla-osta dell'Ente di gestione, previa presentazione di uno specifico progetto a firma di tecnico abilitato.
13. A tutela dello Stagno di Sassomassiccio l'Ente di gestione provvede al mantenimento delle condizioni idonee perché l'invaso possa continuare ad esistere ed a mantenere il corteggio floristico-vegetazionale più tipico. Attraverso i Programmi triennali di tutela e valorizzazione, l'Ente di gestione promuove il miglioramento dell'assetto floristico-vegetazionale e chimico-fisico delle acque tramite l'attuazione di specifici progetti.
14. A tutela dello stagno di Sassomassiccio lo sfalcio della vegetazione elofitica presente all'interno della zona umida deve essere svolto a rotazione e mai su tutta la superficie contemporaneamente e deve essere seguito dal completo prelievo della biomassa tagliata in modo che non vi sia un ulteriore apporto di nutrienti al carico interno del sistema. In particolare lo sfalcio può essere effettuato, ad eccezione del periodo marzo-luglio, al massimo sul 50% dell'area sfalciabile ed una volta sola nell'arco dell'anno.
15. Al di fuori della zona umida dello stagno di Sassomassiccio ed all'interno del bacino imbrifero della stessa lo sfalcio può essere effettuato negli usuali periodi idonei alla pratica agricola con il solo obbligo di asportare la biomassa sfalciata.
16. È vietata la concimazione chimica e biologica dei prati che insistono nel bacino imbrifero dello stagno di Sassomassiccio.
17. L'Ente di gestione attraverso i Programmi triennali di tutela e valorizzazione effettua il monitoraggio del carico diffuso gravante sull'ambiente dello stagno di Sassomassiccio.

Art. 6 Tutela della fauna

1. All'interno della Riserva sono vietate la cattura e l'introduzione di specie di fauna selvatica autoctona per fini di ripopolamento. Sono ammesse immissioni di specie autoctone con finalità di reintroduzione in conformità alla legislazione vigente solo se supportate da un adeguato programma che contempli uno studio di fattibilità ed un progetto esecutivo, previo Nulla-osta dell'Ente gestore.
2. All'interno della Riserva è vietato danneggiare, prelevare, disturbare e sopprimere la fauna selvatica. Previo Nulla-osta dell'Ente di gestione, sono ammessi interventi di cattura di fauna selvatica esclusivamente per necessità di studio della stessa o di soppressione in relazione alla necessità di effettuare interventi di controllo numerico delle popolazioni, previsti dall'articolo 45 comma 4 della L.R. 6/2005. Tali interventi sono da realizzare con modalità tali da non arrecare danno alle altre specie faunistiche.
3. In ottemperanza a quanto previsto all'art. 11 della L.R. 6/2005 è sempre vietata l'introduzione di specie di fauna selvatica non autoctona.
4. I piani di limitazione numerica degli ungulati selvatici sono realizzati secondo i criteri e le modalità previste nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale e successivi Documenti attuativi (Regolamenti, Protocolli, ecc.), previo parere favorevole dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca sull'Ambiente (ISPRA).

10. L'Ente di gestione può stipulare convenzioni o accordi con i proprietari o i conduttori dei fondi, ai fini della gestione e conservazione degli esemplari arborei di pregio (Allegato 3), **ovvero provvedere direttamente alla realizzazione degli interventi necessari per assicurare la buona conservazione del loro stato vegetativo.**
11. È vietato il taglio dell'ontano bianco (*Alnus incana*) qualora abbia costituito piccoli consorzi igrofilo lungo le sponde del torrente Lerna. Le eventuali operazioni di pulizia che interessino la specie vanno autorizzate dall'Ente di gestione, previa presentazione di uno specifico progetto a firma di tecnico abilitato.
12. A tutela dello stagno di Sassomassiccio l'Ente di gestione provvede al mantenimento delle condizioni idonee perché l'invaso possa continuare ad esistere ed a mantenere il corteggio floristico-vegetazionale più tipico. L'Ente di gestione promuove il miglioramento dell'assetto floristico-vegetazionale e chimico-fisico delle acque tramite l'attuazione di specifici progetti.
13. A tutela dello stagno di Sassomassiccio lo sfalcio della vegetazione elofitica presente all'interno della zona umida deve essere svolto a rotazione e mai su tutta la superficie contemporaneamente e deve essere seguito dal completo prelievo della biomassa tagliata in modo che non vi sia un ulteriore apporto di nutrienti al carico interno del sistema. In particolare lo sfalcio può essere effettuato, ad eccezione del periodo marzo-luglio, al massimo sul 50% dell'area sfalciabile ed una volta sola nell'arco dell'anno.
14. Al di fuori della zona umida dello stagno di Sassomassiccio ed all'interno del bacino imbrifero della stessa lo sfalcio può essere effettuato negli usuali periodi idonei alla pratica agricola con il solo obbligo di asportare la biomassa sfalciata.
15. È vietata la concimazione chimica e biologica dei prati che insistono nel bacino imbrifero dello stagno di Sassomassiccio.
16. L'Ente di gestione effettua a cadenza triennale il monitoraggio del carico diffuso gravante sull'ambiente dello stagno di Sassomassiccio.

Art. 7 Tutela della fauna

1. **All'interno della Riserva sono vietate le catture di specie di fauna selvatica autoctona per fini di ripopolamento. Eventuali immissioni di specie di fauna selvatica autoctona, sia a fini di ripopolamento che di reintroduzione, sono ammesse, in conformità alla legislazione vigente, solo se supportate da uno specifico progetto di introduzione autorizzato dall'Ente di gestione.**
2. **È vietato l'esercizio dell'attività venatoria**, nonché danneggiare, prelevare, disturbare e sopprimere la fauna selvatica. Previa **autorizzazione** dell'Ente di gestione, sono ammessi interventi di cattura di fauna selvatica esclusivamente per necessità di studio della stessa o di soppressione in relazione alla necessità di effettuare interventi di controllo numerico delle popolazioni, previsti dall'articolo 45, comma 4, della L.R. 6/2005. Tali interventi sono da realizzare con modalità tali **da minimizzare** l'impatto sulle altre specie faunistiche.
3. **L'Ente di gestione può autorizzare le attività di censimento della fauna da appostamento fisso o con metodi basati sulla misurazione delle distanze (Distance sampling), indici chilometrici di abbondanza (IKa), conteggio notturno con fano (spot-light count), conteggio dei gruppi di pellet (pellet count), trappolaggio fotografico e conteggio dei cervi maschi in bramito.**
4. **I piani di limitazione numerica della fauna selvatica sono realizzati secondo i criteri e le modalità previste nel Piano faunistico-venatorio regionale e successivi documenti attuativi (Regolamenti, Protocolli, ecc.).**
5. **In ottemperanza a quanto previsto all'art. 11, comma 4, della L.R. 6/2005 e ss.mm.ii. è sempre vietata l'introduzione di specie di fauna alloctone.**

5. Ai fini della salvaguardia delle specie nidificanti ed in particolare di quelle inserite nell'allegato I alla Direttiva 79/409/CEE ed eventuali altre specie di interesse conservazionistico, l'Ente di gestione può vietare in taluni periodi dell'anno:
- l'accesso alle zone della Riserva interessate dalla nidificazione di specie di interesse conservazionistico;
 - lo sfalcio della vegetazione elofitica sia nelle adiacenze delle acque lentiche, sia lotiche presenti nella Riserva;
 - il taglio degli arbusteti;
 - lo sfalcio dei prati.
6. Nelle zone 2 e 3 i Programmi triennali di tutela e valorizzazione possono prevedere interventi per conservare e gestire, sotto il profilo ambientale, i laghetti e le pozze presenti.
7. Sono vietate le attività di pascolo brado o semibrado con e senza l'ausilio di cani da pastore. È inoltre vietato l'accesso alla Riserva ai cani se non condotti al guinzaglio. Gli esemplari di proprietà dei residenti nella Riserva devono essere tenuti nelle adiacenze delle abitazioni, nelle aie o nelle corti delle stesse.
8. Il taglio di porzioni di bosco o singole piante è subordinato alla verifica della non presenza di specie o gruppi di importanza conservazionistica, con particolare riferimento ai chiroterteri ed ai rapaci. In caso ne venga constatata la presenza, le operazioni sono effettuate con modalità e tempi rispettosi del ciclo biologico delle specie rinvenute, secondo le indicazioni fornite dall'Ente di gestione.
9. È vietato danneggiare, distruggere o modificare tane e nidi di specie selvatiche. Sono fatti salvi gli interventi necessari sulla base di idoneo accertamento da parte di personale qualificato e previo rilascio del Nulla-osta dell'Ente di gestione.
10. In attuazione di quanto previsto dall'atto istitutivo, l'Ente di gestione promuove, attraverso i Programmi di tutela e di valorizzazione della Riserva, le seguenti attività:
- indagini faunistiche finalizzate al monitoraggio delle specie di avifauna presente ed in particolare dei rapaci;
 - indagini faunistiche finalizzate alla verifica della presenza nel Torrente Lerna di specie competitive del gambero di fiume e cioè il gambero della Louisiana e la trota iridea o arcobaleno. Nel caso l'indagine mostri la presenza di una o entrambe le specie, può disporre la loro rimozione.
11. È vietata la pesca in qualsiasi forma.
12. L'Ente di gestione può assentire le attività di censimento della fauna da appostamento fisso o in battuta. I censimenti in battuta sono sospesi nel periodo gennaio-luglio in ragione della nidificazione.

6. È vietato introdurre all'interno della Riserva cani se non condotti al guinzaglio. Gli esemplari di proprietà dei residenti nella Riserva devono essere tenuti nelle adiacenze delle abitazioni, nelle aie o nelle corti delle stesse.
7. È vietato abbandonare gatti all'interno della Riserva. Gli esemplari di proprietà dei residenti nel territorio della Riserva devono essere tenuti nelle adiacenze delle abitazioni, nelle aie o nelle corti delle stesse. È inoltre vietato autorizzare la gestione di colonie feline all'interno della Riserva. In caso di insediamento naturale di una colonia felina all'interno della Riserva, la stessa andrà spostata all'esterno a carico dell'ente competente ai sensi dell'art. 2 della L.R. 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina).
8. Ai fini della salvaguardia delle specie nidificanti ed in particolare di quelle inserite nell'allegato I alla **Direttiva Uccelli 2009/147/CE** ed eventuali altre specie di interesse conservazionistico, l'Ente di gestione può vietare in taluni periodi dell'anno:
- l'accesso alle zone della Riserva interessate dalla nidificazione di specie di interesse conservazionistico;
 - lo sfalcio della vegetazione elofitica sia nelle adiacenze delle acque lentiche sia lotiche presenti nella Riserva;
 - il taglio **della vegetazione arbustiva**;
 - lo sfalcio dei prati.
9. Nelle zone 2 e 3, ai fini della tutela della fauna selvatica, **l'Ente di gestione** può prevedere interventi per conservare e gestire, sotto il profilo ambientale, i laghetti e le pozze presenti.
10. Il taglio di porzioni di bosco o singole piante è subordinato alla verifica della non presenza di specie o gruppi di importanza conservazionistica, con particolare riferimento ai chiroterteri, rapaci **o specie saproxiliche di interesse comunitario**. In caso ne venga constatata la presenza, le operazioni sono effettuate con modalità e tempi rispettosi del ciclo biologico delle specie rinvenute, secondo le indicazioni fornite dall'Ente di gestione.
- 11. A tutela degli insetti xilofagi e saproxilici è vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole o tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di salici, pioppi o aceri, sia vive che morte. Sono fatti salvi gli abbattimenti, autorizzati dall'Ente di gestione, di esemplari che rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità.**
12. È vietato danneggiare, distruggere o modificare tane e nidi di specie selvatiche. Sono fatti salvi gli interventi **finalizzati a rimuovere situazioni di pericolo per la pubblica o privata incolumità** sulla base di idoneo accertamento da parte di personale qualificato e previa **autorizzazione** dell'Ente di gestione.
13. In attuazione a quanto previsto dall'atto istitutivo, l'Ente di gestione promuove le seguenti attività:
- indagini faunistiche finalizzate al monitoraggio delle specie di avifauna presente e in particolare dei rapaci;
 - indagini faunistiche finalizzate alla verifica della presenza nel torrente Lerna di specie competitive del gambero di fiume europeo (*Austropotamobius pallipes*) e cioè il gambero rosso della Louisiana (*Procambarus clarkii*) e i **Salmonidi** (tutte le specie). Nel caso l'indagine mostri la presenza di una o più specie competitive del gambero di fiume europeo, l'Ente di gestione può disporre la loro rimozione.
14. È vietata la pesca in qualsiasi forma.

Art.8 Tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario

- 1. L'Ente di gestione promuove e incoraggia le attività di ricerca scientifica all'interno della Riserva, in particolare quelle finalizzate alla conoscenza degli habitat e delle specie che costituiscono gli obiettivi di conservazione del Sito Rete Natura 2000 e dei loro relativi fattori di minaccia.**

Art. 7 Disciplina delle attività selvicolturali

1. Nella zona 1 sono vietate: tutte le attività selvicolturali, anche i tagli intercalari nelle conifere e i semplici diradamenti boschivi, la raccolta di lettiera e i rimboschimenti. Possono essere previsti tagli di sicurezza per la pubblica incolumità lungo le strade od in prossimità dei fabbricati e degli spazi e delle attrezzature di cui all'art. 12, previo Nulla-osta dell'Ente di gestione.
2. Nella zona 1 è previsto un equo indennizzo alla proprietà del fondo per la mancata concessione del taglio boschivo secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 27 del presente Regolamento.
3. Nella zona 2 è consentito esclusivamente l'avviamento all'alto fusto dei boschi cedui.
4. Nella zona 3 è consentito oltre all'avviamento all'alto fusto il taglio ceduo matricinato. Nella fattispecie può essere concesso il taglio ceduo matricinato con il rilascio di almeno 100 matricine per ha, scelte tra le migliori per forma e struttura, nate da seme o, in mancanza, tra i polloni migliori. Le matricine devono avere un diametro non inferiore a 20 cm misurato ad un'altezza dal suolo di 1,30 metri. Se la pendenza media della superficie oggetto di taglio è superiore al 50% si autorizza il taglio con il rilascio di un numero di matricine aggiuntivo oltre le 100/ha calcolato moltiplicando la pendenza media al fattore 0,5 (pendenza 60% numero matricine aggiuntive $60 \times 0,5 = 30$; matricine totali $100 + 30 = 130$). La scelta delle matricine dovrà essere effettuata attraverso la procedura di assegno o martellata, indicando le piante da non abbattere. Tale operazione dovrà essere eseguita da personale qualificato concordato con l'Ente di gestione.
5. L'Ente di gestione potrà prevedere in aree ristrette forme e tecniche selvicolturali diverse dall'alto fusto in seguito all'accertata presenza di specie tutelate ai sensi delle direttive Habitat ed Uccelli.
6. Le attività selvicolturali ammesse nelle zone 2 e 3, oltre a rispettare le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e le Misure generali di conservazione per la tutela delle ZPS dell'Emilia-Romagna, in attuazione della Direttiva n. 79/409/CEE, del DPR n. 357/97 e s.m. e i. del DM del 17.10.07, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) in caso di interventi di taglio del bosco è fatto obbligo di rilascio di un numero adeguato di alberi da destinarsi all'invecchiamento indefinito al fine di conservare la biodiversità ai sensi del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);

2. L'Ente di gestione promuove e attua il monitoraggio degli habitat di interesse comunitario (allegato I della Direttiva Habitat 92/43/CEE), delle specie di interesse comunitario di allegato II e IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE e delle specie ornitiche tutelate dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE.
3. È vietato convertire i prati stabili da fieno (arrenatereti), come identificati dal codice 6510 nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna", in seminativi, frutteti o arboricoltura da legno, nonché praticare tecniche agronomiche che ne alterino la compagine floristica del cotico erboso.
4. È obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi edilizi che possano compromettere il mantenimento di cavità di rifugio per i Chiroteri.

CAPO III – DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E DEGLI USI

Art. 9 Disciplina delle attività selvicolturali

1. Tutte le attività selvicolturali all'interno della Riserva sono soggette ad autorizzazione da parte dell'Ente di gestione.
2. Nella zona 1 sono vietate tutte le attività selvicolturali, inclusi i tagli intercalari nelle conifere e i semplici diradamenti boschivi, nonché la raccolta di lettiera e i rimboschimenti. Possono essere autorizzati solamente tagli di sicurezza per la pubblica incolumità lungo le strade, in prossimità dei fabbricati e degli spazi e delle **attrezzature per la didattica e la fruizione, nonché tagli finalizzati alla tutela della flora e degli habitat di interesse conservazionistico.**
3. Nella zona 1 è previsto un equo indennizzo alla proprietà del fondo per la mancata concessione del taglio boschivo secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 25 del presente Regolamento.
4. Nella zona 2 è consentito esclusivamente l'avviamento all'alto fusto dei boschi cedui. **Possono essere autorizzati puntualmente tagli di sicurezza per la pubblica incolumità, interventi a scopo naturalistico o fitosanitario e interventi volti alla prevenzione degli incendi boschivi.**
5. Nella zona 3 è consentito oltre all'avviamento all'alto fusto il taglio ceduo matricinato. Nella fattispecie può essere concesso il taglio ceduo matricinato con il rilascio di almeno 100 matricine per ettaro, scelte tra le migliori per forma e struttura, nate da seme o, in mancanza, tra i polloni migliori. **Le matricine devono avere un diametro non inferiore a 20 cm misurato ad un'altezza dal suolo di 1,30 metri e distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata. Se la pendenza media della superficie oggetto di taglio è superiore al 50% si autorizza il taglio con il rilascio di un numero di matricine aggiuntivo oltre le 100/ha pari al valore eccedente il 50% (pendenza 60% numero matricine aggiuntive $60 - 50 = 10$; matricine totali $100 + 10 = 110$).**
6. L'Ente di gestione potrà prevedere in aree ristrette forme e tecniche selvicolturali diverse dall'alto fusto o dal ceduo matricinato in seguito all'accertata presenza di specie tutelate ai sensi della **Direttiva Habitat 92/43/CEE e Direttiva Uccelli 2009/147/CE.**
7. Le attività selvicolturali ammesse nelle zone 2 e 3, oltre a rispettare il **Regolamento Forestale Regionale (R.R. n. 3 del 01-08-2018)** e le Misure Generali di Conservazione per la tutela delle ZPS dell'Emilia-Romagna, in attuazione della **Direttiva Uccelli 2009/147/CE, del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii. del DM del 17.10.07**, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) in caso di interventi di taglio del bosco è fatto obbligo di rilascio di un numero adeguato di alberi da destinarsi all'invecchiamento indefinito al fine di conservare la biodiversità ai sensi del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57); **in particolare, a tutela degli esemplari della specie di interesse comunitario *Osmoderma eremita*, è vietato il taglio di esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm a 1,30 m da terra;**

- b) la cantierizzazione deve essere contenuta al massimo sia in termini temporali, sia relativamente all'occupazione del territorio, così da arrecare minore disturbo possibile ad habitat e specie faunistiche nell'area. Occorre prestare molta attenzione alla rinnovazione naturale delle specie autoctone;
- c) è vietato il taglio raso delle superfici boscate e degli arbusteti;
- d) tutti gli interventi selvicolturali di ceduzione, con superfici superiori ad 1 ha, e di conversione all'alto fusto, su superfici superiori ai 3 ha, devono essere compiuti sulla base di un progetto, redatto da un tecnico qualificato, recante le modalità di esecuzione, i tempi di realizzazione, i principali caratteri dendrometrici del popolamento e le finalità attese. Gli eventuali progetti di taglio sul popolamento extrazonale di faggio (*Fagus sylvatica*) dovranno favorire la naturale rinnovazione della specie in oggetto;
- e) per i tagli boschivi di superficie superiore ai 3 ha è obbligatoria la direzione o l'assistenza tecnica dei lavori di utilizzazione boschiva di un tecnico abilitato in materia;
- f) i lavori selvicolturali devono essere svolti in periodi tali da non disturbare la fauna selvatica;
- g) le fasce ecotonali e le radure devono essere gestite in modo tale da favorire la permanenza in loco dei relativi ambienti preesistenti (bosco, ecotoni, radure, zone umide, ecc.);
- h) è vietato l'uso di mezzi che comportino lo strappo o il danneggiamento dei tessuti legnosi che possano causare danni di tipo fitosanitario alle piante che permangono a costituire il soprassuolo boschivo;
- i) la ramaglia derivante dai tagli, quando non siano presenti controindicazioni di tipo fitosanitario quali, ad esempio diffusione di parassiti tipo il cancro corticale, deve essere accatastata in cumuli di altezza massima pari ad 1 m, quale cautela contro gli incendi boschivi e per creare anfratti all'interno che consentano l'insediamento di flora e fauna saprofitica;
- j) le fasce ai bordi della viabilità forestale, per una profondità di 15 metri all'interno dei soprassuoli forestali, devono essere tenute sgombrere dal materiale di risulta;
- k) previo Nulla-osta dell'Ente di gestione potranno essere effettuati interventi di rimboschimento. Ogni intervento di rimboschimento dovrà essere comunicato, a cura di chi esegue l'intervento, alla competente amministrazione forestale come previsto dall'art. 71 delle vigenti norme di Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale;
- l) negli interventi di rimboschimento e di miglioramento delle aree boscate è consentito l'impianto solamente di specie autoctone, regolarmente certificate ai sensi delle vigenti norme sul materiale di propagazione forestale. Di norma questi impianti non possono essere monospecifici;
- m) è vietato convertire i castagneti da frutto in cedui castanili o altra forma di governo. La conversione in ceduo castanile o in altra forma di governo è concessa solo per imperanti motivi fitosanitari certificati da perizia e progetto firmati da tecnico qualificato.

Art. 8 Disposizioni per la raccolta dei prodotti del sottobosco

1. La raccolta dei prodotti del sottobosco è consentita secondo le modalità ed i quantitativi previsti dalla L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale – Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco) e s.m. e i. e dalla L.R. 2 aprile 1996, n. 6 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della Legge 352 del 23 agosto 1993) e s.m. e i., nonché dalla L.R. 2 settembre 1991, n. 24 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della Legge 16/12/1985 n. 752). In particolare nell'intero territorio della Riserva è vietata la raccolta dei funghi epigei, come previsto all'art. 7 della L.R. 6/1996.
2. La raccolta dei prodotti del sottobosco non regolamentata dalle leggi regionali citate al comma 1 è soggetta al rilascio del Nulla-osta da parte dell'Ente di gestione che in tale sede provvederà nel caso a specificare i quantitativi prelevabili.

- b) la cantierizzazione deve essere contenuta al massimo sia in termini temporali, sia relativamente all'occupazione del territorio, così da arrecare minore disturbo possibile ad habitat e specie faunistiche nell'area. Occorre prestare molta attenzione alla rinnovazione naturale delle specie floristiche autoctone;
- c) è vietato il taglio raso delle superfici boscate e degli arbusteti;
- d) tutti gli interventi selvicolturali di ceduzione, con superfici superiori ad 1 ettaro, e di conversione all'alto fusto, su superfici superiori ai 3 ettari, devono essere compiuti sulla base di un progetto, redatto da un tecnico abilitato, recante le modalità di esecuzione, i tempi di realizzazione, i principali caratteri dendrometrici del popolamento e le finalità attese. Gli eventuali progetti di taglio su popolamenti extrazonali di faggio (*Fagus sylvatica*) dovranno favorire la naturale rinnovazione della specie in oggetto;
- e) per i tagli boschivi di superficie superiore ai 3 ettari è obbligatoria la direzione o l'assistenza tecnica dei lavori di utilizzazione boschiva da parte di un tecnico abilitato in materia;
- f) i lavori selvicolturali devono essere svolti in periodi tali da non disturbare la fauna selvatica;
- g) le fasce ecotonali e le radure devono essere gestite in modo tale da favorire la permanenza in loco dei relativi ambienti preesistenti (bosco, ecotoni, radure, zone umide, ecc.);
- h) è vietato l'uso di mezzi che comportino lo strappo o il danneggiamento dei tessuti legnosi che possano causare danni di tipo fitosanitario alle piante che permangono a costituire il soprassuolo boschivo;
- i) la ramaglia derivante dai tagli, quando non siano presenti controindicazioni di tipo fitosanitario quali, ad esempio diffusione di parassiti tipo il cancro corticale, deve essere accatastata in cumuli di altezza massima pari ad 1 metro, quale cautela contro gli incendi boschivi e per creare anfratti all'interno che consentano l'insediamento di flora e fauna saprofitica;
- j) le fasce ai bordi **dei corsi d'acqua** e della viabilità permanente costituita da strade, piste, mulattiere e sentieri, per una profondità di 15 metri all'interno dei soprassuoli forestali, devono essere tenute sgombrere dal materiale di risulta;
- k) possono essere autorizzati interventi di rimboschimento a fini naturalistici. Ogni intervento di rimboschimento dovrà essere comunicato, a cura di chi esegue l'intervento, all'Ente forestale come previsto dall'art. 57 del Regolamento Forestale Regionale (R.R. n. 3 del 01-08-2018);
- l) negli interventi di rimboschimento e di miglioramento delle aree boscate è consentito l'impianto solamente di specie autoctone, regolarmente certificate ai sensi delle vigenti norme sul materiale di propagazione forestale. Di norma questi impianti non possono essere monospecifici;
- m) è vietato convertire i castagneti da frutto in cedui castanili o altra forma di governo. La conversione in ceduo castanile o in altra forma di governo è concessa solo per imperanti motivi fitosanitari certificati da perizia e progetto firmati da tecnico abilitato.

Art. 10 Disposizioni per la raccolta dei prodotti del sottobosco

8. La raccolta dei prodotti del sottobosco è consentita secondo le modalità ed i quantitativi previsti dalla L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale – Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco) e ss.mm.ii. e dalla L.R. 2 aprile 1996, n. 6 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della Legge 352 del 23 agosto 1993) e ss.mm.ii., nonché dalla L.R. 2 settembre 1991, n. 24 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della Legge 16/12/1985 n. 752) e ss.mm.ii. In particolare nell'intero territorio della Riserva è vietata la raccolta dei funghi epigei, come previsto all'art. 7 della L.R. 6/1996.
9. La raccolta dei prodotti del sottobosco non regolamentata dalle leggi regionali citate al comma 1 è soggetta al rilascio di **autorizzazione** da parte dell'Ente di gestione che in tale sede provvederà nel caso a specificare i quantitativi prelevabili.

Art. 9 Disposizioni per le attività agricole, agro-zootecniche

1. Nell'intero territorio della Riserva è vietata la messa a coltura di terreni che non siano già utilizzati a fini agricoli, così come individuati dalla Carta della vegetazione (Allegato 5).
2. È altresì vietata la trasformazione degli arbusteti. Il taglio degli arbusteti può essere consentito ove connesso a progetti di diversificazione degli habitat onde favorire il formarsi del sistema macchia-radura a seguito della presentazione di un progetto redatto da un tecnico qualificato. L'intervento è soggetto al preventivo Nulla-osta da parte dell'Ente di gestione.
3. Nelle zone 2 e 3 le attività agricole esistenti devono essere salvaguardate, valorizzate ed incentivate nel rispetto degli equilibri naturali, della flora e della fauna protette, nonché dei valori paesaggistici dell'ambiente di cui agli articoli precedenti. A tal fine le attività agricole e zootecniche devono essere condotte con modalità e tecniche ecocompatibili. L'Ente di gestione promuove, anche attraverso accordi e convenzioni con i proprietari e conduttori dei fondi, l'adozione di tecniche di lotta integrata e di agricoltura biologica.
4. Deve essere favorito il recupero di coltivazioni con varietà e specie autoctone con particolare attenzione a quelle varietà locali ormai in via di estinzione.
5. All'interno della Riserva sono altresì vietate le seguenti attività:
 - a) la pratica dell'incendio delle stoppie, delle siepi e dei canneti in ottemperanza alle norme di Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione Emilia-Romagna;
 - b) la costruzione di lagoni di accumulo liquami;
 - c) lo spandimento agronomico dei liquami così come definiti dalla Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96/2007: "Attuazione del Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali – Criteri e norme tecniche generali";
 - d) la sperimentazione, la coltivazione e l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM), ai sensi dell'art. 56 della L.R. 6/2005;
 - e) l'accumulo di letami per un periodo superiore a 2 mesi e ad una distanza inferiore a 20 metri dalle strade, a 50 metri dai corsi d'acqua e dai laghi, a 200 metri dalle sorgenti e 5 metri dalle scoline

Art. 10 Disciplina degli interventi di trasformazione del territorio

1. Ai sensi dell'art. 45 comma 5 della L.R. 6/2005, ad esclusione delle aree di conservazione integrale (zona 1), sono consentiti gli interventi di trasformazione del territorio di cui ai successivi commi solo se strettamente funzionali all'attività gestionale della Riserva ed alla prosecuzione delle attività agricole esistenti in quanto compatibili con le finalità istitutive della Riserva stessa.

Art. 11 Disposizioni per le attività agricole, agro-zootecniche e la pastorizia

1. Nell'intero territorio della Riserva, in conformità alle disposizioni dell'atto istitutivo, è vietata la messa a coltura di terreni che non siano già utilizzati a fini agricoli.
2. **Al fine di favorire la gestione delle aree già destinate a colture agricole, come previsto dall'art. 50 del Regolamento Forestale Regionale (R.R. n. 3 del 01-08-2018), è consentito il taglio degli arbusteti ove connesso a progetti di diversificazione degli habitat, onde favorire il formarsi del sistema macchia-radura e il recupero di habitat di interesse comunitario, in accordo al recupero dell'attività agricola.**
3. Nelle zone 2 e 3 le attività agricole esistenti devono essere salvaguardate, valorizzate e incentivate nel rispetto degli equilibri naturali, della flora e della fauna protette, nonché dei valori paesaggistici dell'ambiente di cui agli articoli precedenti. A tal fine le attività agricole e zootecniche devono essere condotte con modalità e tecniche ecocompatibili. L'Ente di gestione promuove, anche attraverso accordi e convenzioni con i proprietari e conduttori dei fondi, l'adozione di tecniche di lotta integrata e di agricoltura biologica.
4. **È sempre ammesso** il recupero di coltivazioni con varietà e specie autoctone con particolare attenzione a quelle varietà locali ormai in via di estinzione. È vietato l'impianto di nuove colture agricole non rispondenti alle tradizioni locali.
5. **Nella zona 3, allo scopo di mitigare gli impatti causati dalla fauna selvatica alle attività agro-forestali, è consentito l'utilizzo di mezzi passivi da impiegare a difesa delle colture di pregio. Sono pertanto impiegabili:**
 - a) recinzioni elettrificate a basso voltaggio, adeguatamente segnalate, da apporre a perimetro degli appezzamenti coltivati;
 - b) shelter in materiale plastico a protezione delle singole piante;
 - c) recinzioni temporanee in rete di nylon, da apporre a perimetro degli appezzamenti coltivati;
 - d) repellenti olfattivi;
 - e) dissuasori ottici.
6. All'interno della Riserva sono altresì vietate le seguenti attività:
 - a) la pratica dell'incendio delle stoppie, delle siepi e dei canneti;
 - b) la costruzione di lagoni di accumulo liquami;
 - c) lo spandimento agronomico dei liquami **così come definiti dal Regolamento Regionale 15 dicembre 2017, n.3 (Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue);**
 - d) la sperimentazione, la coltivazione e l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM), ai sensi dell'art. 56 della L.R. 6/2005;
 - e) l'accumulo di letami per un periodo superiore a 2 mesi e ad una distanza inferiore a 20 metri dalle strade, a 50 metri dai corsi d'acqua e dai laghi, a 200 metri dalle sorgenti e 5 metri dalle scoline, **nonché in cumuli con conformazione geometrica non idonea ad impedire l'infiltrazione delle acque meteoriche (Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017);**
 - f) **lo spandimento di ogni sostanza tossica o inquinante, di fertilizzanti di sintesi, presidi fitosanitari, erbicidi e fanghi biologici.**
7. **Sono vietate le attività di pascolo brado o semibrado con o senza l'ausilio di cani da pastore.**

Art. 12 Disciplina degli interventi edilizi e di trasformazione del territorio

<p>2. Le attività edilizie devono essere finalizzate prioritariamente alla conservazione, al recupero, alla manutenzione e alla corretta utilizzazione del patrimonio edilizio esistente. Tutte le trasformazioni consentite, salvo che non sia espressamente previsto, sono soggette alla preventiva acquisizione del Nulla-osta dell'Ente di gestione con la sola eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.</p> <p>3. Trovano applicazione le norme che attengono all'attività edilizia contenute nella strumentazione urbanistica comunale vigente qualora le stesse attengano ad aspetti non disciplinati dal presente Regolamento o introducano disposizioni più restrittive e non in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento.</p> <p>4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli interventi di trasformazione del territorio sono considerati funzionali alle finalità gestionali della Riserva, nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quando connessi alle attività agricole esistenti purché svolte con modalità compatibili con le prescrizioni contenute nel presente Regolamento; - quando connessi allo svolgimento dell'attività di gestione della Riserva, nel caso di residenze civili già esistenti alla data di istituzione della Riserva; - in relazione alle nuove residenze civili realizzate mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente, esclusivamente se legate a specifici progetti di tutela e valorizzazione della Riserva promossi dall'Ente di gestione; - in relazione all'esercizio della multifunzionalità delle aziende agricole esistenti quali: agriturismo, bed&breakfast, prima lavorazione, conservazione e vendita prodotti tipici (con tipologia esercizi di vicinato), attività ricreative ecocompatibili, ecc. - per consentire lo svolgimento di attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, sportivi, turistici, culturali e scientifici. Tali interventi sono ammissibili esclusivamente in Zona 3 e se attuati direttamente dall'Ente di gestione per finalità istitutive della Riserva. <p>5. All'interno della Riserva è vietata l'apertura e l'esercizio di cave e miniere.</p> <p>6. All'interno della zona 1, in conformità alle finalità di cui al comma 1, sono ammessi i seguenti interventi previa autorizzazione dell'Ente di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) manutenzione ordinaria e straordinaria come definiti alle lett. a) e b) dell'Allegato alla L.R. 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia); b) restauro scientifico come definito alla lett. c) dell'Allegato alla L.R. 31/2002; c) restauro e risanamento conservativo come definito alla lett. d) dell'Allegato alla L.R. 31/2002; d) demolizione come definito alla lett. i) dell'Allegato alla L.R. 31/2002. 	<p>1. All'interno della Riserva trovano applicazione le norme che attengono all'attività edilizia contenute nella strumentazione urbanistica comunale vigente qualora le stesse attengano ad aspetti non disciplinati dal presente Regolamento o introducano disposizioni più restrittive e non in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento.</p> <p>2. Nel territorio della Riserva il Piano Urbanistico Generale non può prevedere aree di territorio urbanizzato come definito dall'art. 32 della L.R. 24/2017 o nuove urbanizzazioni come previste dall'art. 35 della L.R. 24/2017. Le attività urbanistiche ed edilizie devono essere finalizzate prioritariamente alla conservazione, al recupero, alla manutenzione e alla corretta utilizzazione del patrimonio edilizio esistente.</p> <p>3. Nel territorio della Riserva, ai sensi dell'art. 45, comma 5, della L.R. 6/2005, sono consentite la realizzazione di nuove opere, il recupero, la ristrutturazione, l'ampliamento di costruzioni esistenti e l'esecuzione di opere ed interventi di trasformazione del territorio solo se strettamente funzionali all'attività gestionale della Riserva o al mantenimento delle attività agricole esistenti in quanto compatibili con le finalità istitutive della Riserva.</p> <p>4. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio sono considerati funzionali alle finalità gestionali della Riserva, nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) quando connessi alle residenze civili già esistenti alla data di istituzione della Riserva e volti a perseguire obiettivi gestionali dell'Area protetta; b) quando connessi alle nuove residenze civili realizzate mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente ed esclusivamente se legate a specifici progetti di tutela e valorizzazione della Riserva promossi dall'Ente di gestione; c) quando connessi alle attività agricole esistenti purché svolte con modalità compatibili con le prescrizioni contenute nel presente Regolamento; d) quando connessi alle nuove attività agricole e funzioni annesse, esclusivamente nella zona 3 e solo se legate a specifici progetti di tutela e valorizzazione della Riserva promossi dall'Ente di gestione o su proposta del privato; e) quando connessi all'esercizio della multifunzionalità delle aziende agricole esistenti quali: agriturismo, bed and breakfast, prima lavorazione, conservazione e vendita prodotti tipici (con tipologia esercizi di vicinato), attività ricreative ecocompatibili, ecc. f) per consentire lo svolgimento di attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, sportivi, turistici, culturali e scientifici. Tali interventi sono ammissibili esclusivamente in zona 3 e se attuati direttamente dall'Ente di gestione o dal Comune per finalità istitutive della Riserva. <p>5. All'interno della zona 1, in conformità alle finalità di cui al comma 3, sono ammessi i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) manutenzione ordinaria e straordinaria come definiti alle lett. a) e b) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsti dagli strumenti urbanistici comunali; b) restauro scientifico come definito alla lett. c) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsto dagli strumenti urbanistici comunali; c) restauro e risanamento conservativo come definito alla lett. d) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsto dagli strumenti urbanistici comunali; d) demolizione come definito alla lett. i) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsto dagli strumenti urbanistici comunali.
--	--

7. All'interno della zona 2, in conformità alle finalità di cui al comma 1, sono ammessi i seguenti interventi:
- manutenzione ordinaria e straordinaria come definiti alle lett. a) e b) dell'Allegato alla L.R. 31/2002;
 - restauro scientifico come definito alla lett. c) dell'Allegato alla L.R. 31/2002
 - restauro e risanamento conservativo come definito alla lett. d) dell'Allegato alla L.R. 31/2002;
 - demolizione come definito alla lett. i) dell'Allegato alla L.R. 31/2002;
 - ripristino tipologico come definito alla lett. e) dell'Allegato alla L.R. 31/2002;
 - ristrutturazione edilizia come definito come definiti alla lett. f) dell'Allegato alla L.R. 31/2002;
 - recupero e risanamento delle aree libere come definito alla lett. l) dell'Allegato alla L.R. 31/2002.

In caso di recupero di edifici esistenti per residenza non rurale è consentita unicamente la realizzazione di pertinenze interrato e se destinate ad autorimesse.

8. All'interno della zona 3, in conformità alle finalità di cui al comma 1, si possono realizzare gli interventi previsti lettere dalla a) alla g) al precedente comma 7, per le zone 2. Inoltre, gli edifici esistenti che non sono classificati di interesse storico architettonico dalla vigente strumentazione urbanistica, possono essere ampliati una tantum e nella misura massima del 20% della Su esistente alla data di approvazione del presente Regolamento. Infine, la realizzazione di pertinenze è consentita nell'ambito dell'ampliamento dell'edificio esistente o in corpo separato solo se interrato. Relativamente alle attività agricole sono ammessi interventi edilizi secondo le modalità previste dalla strumentazione urbanistica-edilizia comunale.

9. Negli interventi sugli edifici esistenti si deve tenere conto delle tradizioni costruttive locali e dei caratteri del contesto paesaggistico, assumendo altresì a riferimento quanto previsto dalla strumentazione urbanistica vigente nel Comune di Pavullo per le costruzioni in zona rurale.

10. Negli interventi di ampliamento e di ristrutturazione edilizia è obbligatorio il mascheramento con schermi arbustivi od arborei, realizzati con specie autoctone e conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 7. Tutti gli interventi devono essere realizzati in modo da limitare al massimo le modificazioni morfologiche ed ambientali del territorio.

11. Alla domanda di rilascio del Nulla-osta deve essere allegato il progetto di inserimento ambientale e paesaggistico, redatto da un tecnico qualificato, in cui devono essere descritte e identificate, in base alla denominazione scientifica binomia, le piante che si intendono utilizzare.

12. Gli interventi edilizi devono in ogni caso essere realizzati:

- mantenendo, sia nei nuclei, che nei complessi comprendenti più corpi edilizi, l'unitarietà degli spazi esterni;
- garantendo la salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico;

6. All'interno della zona 2, in conformità alle finalità di cui al comma 3, sono ammessi i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria come definiti alle lett. a) e b) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsti dagli strumenti urbanistici comunali;
- restauro scientifico come definito alla lett. c) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsto dagli strumenti urbanistici comunali
- restauro e risanamento conservativo come definito alla lett. d) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsto dagli strumenti urbanistici comunali;
- demolizione come definito alla lett. i) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsto dagli strumenti urbanistici comunali;
- ristrutturazione edilizia come definito alla lett. f) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsto dagli strumenti urbanistici comunali;
- recupero e risanamento delle aree libere come definito alla lett. l) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsto dagli strumenti urbanistici comunali.
- realizzazione a fini didattici, sociali, ricreativi, sportivi, turistici, culturali e scientifici di opere di arredo costituite da strutture leggere amovibili, quali capanne per l'osservazione della fauna, tettoie per le scolaresche, ecc., di superficie inferiore a 4 metri quadri monopiano e altezza al colmo di 2,5 metri. Nella fase di progettazione di tali strutture andranno valutati gli aspetti potenzialmente impattanti, quali l'ubicazione, i percorsi di accesso, la scelta del tipo di struttura e del materiale per fabbricare le stesse, nonché eventuali schermature verdi volte a minimizzarne l'impatto;
- realizzazione di piccole recinzioni per il contenimento degli animali domestici o del bestiame da installarsi esclusivamente nelle pertinenze degli edifici o centri aziendali.

7. All'interno della zona 3, in conformità alle finalità di cui al comma 3, oltre agli interventi ammessi in zona 2, sono consentiti i seguenti interventi:

- nuova costruzione come definito alla lett. g) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsto dagli strumenti urbanistici comunali;
- realizzazione di autorimesse o pertinenze in nuovi corpi accessori in posizione staccata dall'edificio, se consentiti dalla strumentazione urbanistica comunale vigente, solo se realizzate in forma interrata;
- realizzazione di strutture ed impianti sportivi e ricreativi, collegati con l'attività agrituristica, costituiti esclusivamente da piccoli maneggi e spazi aperti attrezzati di basso impatto ambientale.
- attuazione, relativamente alle attività agricole, di interventi edilizi secondo le modalità previste dalla strumentazione urbanistica comunale.

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad ogni progetto edilizio si dovrà allegare un progetto di inserimento ambientale e paesaggistico, redatto da un tecnico abilitato. Tutti gli interventi devono essere realizzati in modo da limitare al massimo le modificazioni morfologiche ed ambientali del territorio.

9. Gli interventi edilizi, oltre a quanto previsto in territorio rurale dagli strumenti urbanistici comunali, devono in ogni caso essere realizzati:

- mantenendo, sia nei nuclei, che nei complessi comprendenti più corpi edilizi, l'unitarietà degli spazi esterni;
- garantendo la salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico;

<p>c) verificando e, se del caso, adeguando il sistema di depurazione delle acque alla normativa vigente in materia attraverso soluzioni a basso impatto ambientale;</p> <p>d) valutando, sin dalla fase progettuale, la presenza e il mantenimento o la creazione di possibilità di rifugio per la popolazione di Chiroteri. Nel caso di edifici esistenti gli interventi di cui alle lett. c,d,e,f ed i dell'allegato alla L.R. 31/2002 sono subordinati alla verifica da parte dell'Ente di gestione della non presenza di specie o gruppi di importanza conservazionistica, con particolare riferimento ai Chiroteri. L'effettuazione di tale verifica deve essere documentata in sede di richiesta di rilascio del titolo abilitativo. Nel caso ne venga constatata la presenza le operazioni di cantiere sono effettuate con modalità e tempi rispettosi del ciclo biologico delle specie rinvenute e devono essere realizzati eventuali interventi compensativi secondo le prescrizioni degli esperti consultati sull'argomento.</p> <p>e) prevedendo l'utilizzo di tecnologie volte al risparmio energetico, all'uso delle energie rinnovabili e secondo i principi della bio-architettura.</p> <p>13. Nella zona 3 è consentita la realizzazione di strutture ed impianti sportivi e ricreativi collegati con l'attività agrituristica costituiti esclusivamente da piccoli maneggi e spazi aperti attrezzati di basso impatto ambientale.</p> <p>14. Nelle zone 2 e 3 è consentita, per finalità didattiche e ricreative connesse alla gestione della Riserva, la realizzazione di strutture leggere, quali capanne per l'osservazione della fauna, tettoie per le scolaresche, ecc. comunque amovibili, utilizzando materiali e tecniche costruttive proprie delle tradizioni locali.</p>	<p>c) adeguando il sistema di depurazione delle acque reflue alla normativa vigente in materia attraverso soluzioni a basso impatto ambientale;</p> <p>d) valutando, sin dalla fase progettuale, la presenza e il mantenimento o la creazione di possibilità di rifugio per la popolazione di Chiroteri. Nel caso di edifici esistenti gli interventi di cui alle lett. c), d), f) ed i) dell'allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii. sono subordinati alla verifica della non presenza di specie o gruppi di importanza conservazionistica, con particolare riferimento ai Chiroteri. Tale verifica, effettuata da un tecnico qualificato, deve essere documentata in sede di richiesta autorizzativa. Nel caso ne venga constatata la presenza le operazioni di cantiere sono effettuate con modalità e tempi rispettosi del ciclo biologico delle specie rinvenute e sono realizzati eventuali interventi compensativi secondo le prescrizioni degli esperti consultati sull'argomento.</p> <p>e) evitando l'installazione di dissuasori di qualsiasi forma e natura (es. reti, cavi elettrificati, dissuasori ad aghi, ecc.) che occludano eventuali nicchie su pareti o qualunque altro potenziale sito di nidificazione o di appoggio dell'avifauna;</p> <p>f) prevedendo l'utilizzo di tecnologie volte al risparmio energetico, all'uso delle energie rinnovabili e secondo i principi della bio-architettura;</p> <p>g) valutando, soprattutto per gli interventi di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, l'opportunità di un mascheramento con quinte arboreo-arbustive, realizzate con specie autoctone (Allegato 4), finalizzato a mitigare gli eventuali impatti visivi degli edifici..</p> <p>10. Le recinzioni dei confini di proprietà devono essere improntate alla massima semplicità e devono garantire la permeabilità alla fauna minore. In prossimità delle abitazioni e loro pertinenze possono essere installate recinzioni esclusivamente in siepe viva, realizzate con essenze arbustive autoctone (Allegato 4), con eventuale rete metallica inglobata nella siepe, in modo che, a piante sviluppate, non risulti visibile. Tale rete deve essere inoltre sollevata da terra di almeno 30 cm e di altezza non superiore a 1,50 m da terra. Sono fatte salve le prescrizioni che prevedono siepi più alte e cortine vegetali arboree con finalità di mitigazione dell'impatto visivo al contorno di edifici specialistici (stalle, silos, capannoni, ecc.). A completamento della recinzione è ammessa la realizzazione di cancelli sugli accessi carrabili o pedonali, anche sostenuti da colonne o pilastri in muratura, evitando forme stilistiche complesse. Le recinzioni interpoderali possono invece essere realizzate con muretti a secco, fabbricati con pietre locali semplicemente posate a terra, così da creare microambienti di interesse ecologico, oppure con struttura in legno con ampie aperture tra montanti ed interassi, tra interasse e interasse e tra interasse e terreno, oppure in siepe viva realizzata con essenze arbustive autoctone (Allegato 4).</p> <p>11. All'interno della Riserva è vietata l'apertura e l'esercizio di cave e miniere.</p> <p>12. Nel territorio della Riserva è vietato aprire ed esercitare qualsiasi attività di smaltimento e recupero di rifiuti.</p> <p>13. Nel territorio della Riserva è vietato aprire o mantenere depositi a cielo aperto di materiali diversi da quelli connessi all'esercizio delle attività agricole e forestali.</p> <p>14. Sono vietati i movimenti di terra che diano luogo a modificazioni dell'assetto geomorfologico dell'area, fatti salvi quelli connessi agli interventi edilizi e quelli connessi agli interventi di gestione ambientale attuati da parte dell'Ente di gestione o dal Comune o diretti a prevenire, limitare o ripristinare danni dovuti ai movimenti franosi. In ogni caso, gli interventi devono essere effettuati con criteri progettuali idonei ad arrecare un limitato impatto ambientale e visivo ricorrendo, ove possibile, alle tecniche dell'ingegneria naturalistica.</p>
--	---

Art. 11 Disciplina delle reti ed impianti tecnologici, delle infrastrutture per l'urbanizzazione, movimenti terra e depositi

1. Per le strade esistenti, oltre alla ordinaria e straordinaria manutenzione è consentito il solo miglioramento e adeguamento strutturale (costruzione di ponticelli, fossette, piccole rettifiche di tracciato, ecc.) da effettuarsi attraverso le tecniche dell'ingegneria naturalistica.
2. Sono vietati gli interventi di:
 - a) realizzazione di nuova viabilità, fatto salvo quanto necessario ai fini della gestione selvicolturale nelle Zone 2 e 3. Tale viabilità ha carattere temporaneo.
 - b) asfaltatura di strade, di parcheggi, di aie e di cortili sterrati.
3. Esclusivamente nella zona 2 sono consentite opere interrato lungo i tracciati e le sedi viarie esistenti necessarie per gli approvvigionamenti (elettrici, telefonici, idrici, fognari, ecc.) dei fabbricati esistenti e per il conseguimento delle finalità proprie e gestionali della Riserva. In ogni caso gli interventi devono prevedere l'obbligo di:
 - a) ripristinare lo stato preesistente dei luoghi;
 - b) interrare dette opere, ancorché già esistenti, nel tratto di collegamento agli edifici;
 - c) incassare i relativi allacci da installare sulle pareti esterne in modo da mimetizzarne gli impatti o, se prescritti esterni in base a specifiche norme tecniche, previo corretto inserimento paesaggistico.
4. Esclusivamente nella zona 3 è ammessa la realizzazione di nuove linee aeree, tanto elettriche che telefoniche. Le linee aeree devono essere realizzate con criteri che minimizzino l'impatto ambientale ed in particolare l'impatto sulla fauna.
5. La realizzazione di eventuali sistemazioni idrauliche dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'art 4, di scarpate delle strade, dei sentieri e dei versanti in genere, deve essere effettuata, quando tecnicamente possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica e nel rispetto delle tradizioni storico-culturali della zona. Il materiale vegetale da utilizzare è quello di origine autoctona.
6. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 7 la manutenzione delle scarpate stradali deve essere effettuata con mezzi manuali e/o meccanici che non arrechino danni significativi alla vegetazione arbustiva ed arborea residua. Sono vietati il diserbo chimico e l'incendio controllato. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 6, gli sfalci possono essere effettuati in ogni stagione. Il taglio di alberi e arbusti sulle scarpate stradali è vietato durante il periodo di nidificazione per non danneggiare la fauna nidificante, ad eccezione dello sfalcio delle banchine stradali.
7. Sono vietati i movimenti di terra che diano luogo a modificazioni dell'assetto geomorfologico dell'area, fatti salvi quelli connessi agli interventi edilizi regolamentati all'art. 10 e gli interventi connessi alla gestione ambientale della Riserva da parte dell'Ente di gestione o diretti a prevenire, limitare o ripristinare danni dovuti ai movimenti franosi. In ogni caso, gli interventi devono essere effettuati con criteri progettuali idonei ad arrecare un limitato impatto ambientale e visivo ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica.
8. Nel territorio della Riserva è vietato aprire o mantenere depositi a cielo aperto di materiali diversi da quelli connessi all'esercizio delle attività agricole e forestali. Nel territorio della Riserva è vietato aprire ed esercitare qualsiasi attività di smaltimento e recupero di rifiuti.

Art. 12 Captazione delle acque del torrente Lerna a fini idropotabili (Acquedotto Le Rocche)

1. Nel territorio della Riserva è ubicato l'acquedotto "Le Rocche" che garantisce il rifornimento idropotabile a parte della popolazione del Comune di Pavullo. Per tale acquedotto esiste un progetto di "Riqualificazione naturalistica

Art. 13 Disciplina delle reti e impianti tecnologici e delle infrastrutture per l'urbanizzazione

1. Per le strade esistenti, **sia pubbliche che private**, oltre alla ordinaria e straordinaria manutenzione è consentito il solo miglioramento e adeguamento strutturale (costruzione di ponticelli, fossette, piccole rettifiche di tracciato, ecc.) da effettuarsi attraverso le tecniche dell'ingegneria naturalistica.
2. Sono vietati gli interventi di:
 - a) realizzazione di nuova viabilità, fatto salvo quanto necessario e a carattere temporaneo ai fini della gestione selvicolturale nelle zone 2 e 3.
 - b) **impermeabilizzazione** di strade, di parcheggi, di aie e di cortili sterrati **che risultino a fondo permeabile all'entrata in vigore del presente Regolamento.**
3. **Nelle zone 2 e 3** sono consentite nuove opere interrato lungo i tracciati e le sedi viarie esistenti necessarie per gli approvvigionamenti (elettrici, telefonici, idrici, fognari, ecc.) dei fabbricati esistenti e per il conseguimento delle finalità proprie e gestionali della Riserva. In ogni caso gli interventi devono prevedere l'obbligo di:
 - a) ripristinare lo stato preesistente dei luoghi;
 - b) interrare dette opere, ancorché già esistenti, nel tratto di collegamento agli edifici;
 - c) incassare i relativi allacci da installare sulle pareti esterne in modo da mimetizzarne gli impatti o, se prescritti esterni in base a specifiche norme tecniche, previo corretto inserimento paesaggistico.
4. Esclusivamente nella zona 3 è ammessa la realizzazione di nuove linee aeree, tanto elettriche che telefoniche. Le linee aeree devono essere realizzate con criteri che minimizzino l'impatto ambientale e in particolare l'impatto sulla fauna.
5. La realizzazione di eventuali sistemazioni idrauliche dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'art. 5 del presente Regolamento, di scarpate delle strade, dei sentieri e dei versanti in genere, deve essere effettuata, quando tecnicamente possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica e nel rispetto delle tradizioni storico-culturali della zona. Il materiale vegetale da utilizzare è quello di origine autoctona (Allegato 4).
6. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 del presente Regolamento la manutenzione delle scarpate stradali deve essere effettuata con mezzi manuali e/o meccanici che **operino tagli netti** e non arrechino danni significativi alla vegetazione arbustiva ed arborea residua. **Il taglio di alberi e arbusti sulle scarpate stradali è vietato durante il periodo di nidificazione (marzo-luglio) per non danneggiare la fauna nidificante. Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del presente Regolamento, gli sfalci delle banchine e delle scarpate erbose possono essere effettuati in ogni stagione.** Sono vietati il diserbo chimico e l'incendio controllato.
7. **Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria delle strutture tecnologiche e delle infrastrutture devono essere progettati ed eseguiti avendo particolare attenzione a ridurre i possibili impatti sui sistemi naturali. Tali accorgimenti devono essere esplicitati nella richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'intervento.**

dell'area Rocche di Niviano con ottimizzazione del relativo schema acquedottistico" inserito nel Piano dei finanziamenti ATO 4 di Modena e finanziato nel Piano Acque della Regione Emilia Romagna dopo essere stato sottoposto al parere di una Commissione ministeriale. Il progetto rientra fra gli interventi urgenti da realizzare in materia di Protezione Civile con decreto del Presidente della Giunta Regionale. L'intervento risulta dunque inserito:

- Nel Piano degli interventi e degli investimenti 2007/2008 approvato dall'ATO 4 di Modena (con Del. Ass. Cons. n. 6 del 28/5/2007) – ID 1213
 - Tra gli interventi finanziati ai sensi dell'art. 144 comma 17 della L. 388/2000 (A.P.Q. in materia di tutela delle acque del 20/12/02) – Delibera della Giunta Regionale n. 1124 del 23/7/07: per l'ammissione a tale finanziamento il progetto definitivo è stato sottoposto all'esame di una apposita commissione ministeriale "Segreteria Tecnica della Direzione Generale per la qualità della vita (Divisione III) del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio" in data 22 gennaio 2007 con rilascio di parere favorevole (verbale prot. 7385 del 15/3/07).
 - Nel Piano degli interventi urgenti per fronteggiare la crisi idrica approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 175 del 27 luglio 2007 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598 del 15 giugno 2007 (emanata a seguito della Dichiarazione dello stato di emergenza di cui al DPCM 4 maggio 2007) – cod intervento 5 della Tabella 3 del capitolo 3;
2. I lavori di potenziamento dell'acquedotto devono essere eseguiti avendo particolare attenzione alla qualità del progetto sia in fase di costruzione dell'opera, sia nella fase a regime. Contestualmente all'esecuzione dei lavori devono essere previsti interventi di risanamento e riqualificazione per quelle aree oggetto del precedente intervento di captazione delle acque del torrente Lerna non interessate dai lavori di ampliamento ma che necessitano di un restauro ambientale a causa dei pregressi interventi.

PARTE TERZA – ATTIVITÀ DI FRUIZIONE DELLA RISERVA A FINI DIDATTICI, SOCIALI, RICREATIVI, SPORTIVI, TURISTICI, CULTURALI E SCIENTIFICI

Art. 13 Attrezzature e spazi per la gestione e la fruizione della Riserva

1. Il sistema delle attrezzature e dei servizi per la gestione e la fruizione della riserva Naturale è costituito dalle seguenti principali strutture e infrastrutture:
 - a) Centri Visita
 - b) Viabilità e percorsi
 - c) Aree di sosta
 - d) Aree ed edifici per utilizzi sociali, ricreativi, sportivi
 - e) Aree attrezzate per la didattica e l'educazione ambientale
 - f) Aule didattiche all'aperto
2. I Programmi triennali di tutela e valorizzazione devono garantire ed incrementare la funzionalità, in conformità alle finalità dell'atto istitutivo e alle le disposizioni di cui alla Parte quarta del presente Regolamento.
3. Gli interventi di adeguamento di detti spazi ed attrezzature devono garantire l'efficienza nella gestione e il coordinamento dei servizi, assicurando la diversificazione delle forme di fruizione.

Art. 14 Disposizioni generali per le attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, sportivi, turistici, culturali e scientifici

1. All'interno della Riserva sono ammesse tutte le attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici. Queste devono essere svolte nel rispetto delle finalità dell'atto istitutivo e della tutela delle risorse di cui al presente Regolamento, ovvero non arrecando alcun danno o deterioramento all'ambiente naturale. L'Ente

CAPO IV – ATTIVITÀ DI FRUIZIONE DELLA RISERVA

Art. 14 Attrezzature e spazi per la gestione e la fruizione della Riserva

1. Il sistema delle attrezzature e dei servizi per la gestione e la fruizione della Riserva (Allegato 6) è costituito dalle seguenti principali strutture e infrastrutture:
 - a) Centro visita;
 - b) Viabilità e percorsi;
 - c) Aree di sosta;
 - d) Aree ed edifici per utilizzi sociali, ricreativi, sportivi;
 - e) Aree attrezzate per la didattica e l'educazione ambientale;
 - f) Aule didattiche all'aperto.
2. Gli interventi di **manutenzione** e adeguamento di detti spazi e attrezzature devono garantire **e incrementare la funzionalità**, l'efficienza nella gestione e il coordinamento dei servizi, assicurando la diversificazione delle forme di fruizione.

Art. 15 Disposizioni generali per le attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, sportivi, turistici, culturali e scientifici

1. All'interno della Riserva sono ammesse tutte le attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici, **ad esclusione di quelle espressamente vietate dal presente Regolamento**. Tali attività devono essere svolte nel rispetto delle finalità dell'atto istitutivo e della tutela delle risorse di cui al presente Regolamento,

<p>di gestione, per limitare l'eccessiva frequentazione antropica nei pressi delle pareti rocciose, la quale potrebbe essere causa di disturbo in relazione alla nidificazione degli uccelli rapaci, può interdire, per limitati periodi, la fruizione di specifici percorsi e/o aree o parte di essi.</p> <p>2. Tutte le attività devono altresì essere svolte senza arrecare danneggiamento all'insieme delle attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione della Riserva Naturale, ivi compresi gli elementi segnaletici e la cartellonistica informativa della Riserva.</p> <p>3. Nella zona 3 possono essere previsti spazi attrezzati per attività ricreative e sportive che devono essere realizzati in modo da non comportare sbancamenti, movimenti terra o comunque alterazioni morfologiche significative e preferibilmente senza previsione di strutture permanenti, che possono essere realizzate solo se il particolare contesto ambientale lo consente e quando è possibile realizzare idonee schermature per minimizzarne l'impatto, sempre nel rispetto di quanto previsto all'art. 10.</p> <p>4. All'interno del territorio della Riserva è vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il campeggio libero, salvo i casi in cui sia strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di fruizione leggera autorizzate o a quelle di fruizione organizzata con il rispetto delle eventuali prescrizioni; b) l'uso e il porto di armi ed esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Ente di gestione; c) l'accensione di fuochi all'aperto, se non negli spazi appositamente attrezzati, fatti salvi i casi consentiti in relazione agli utilizzi forestali; d) l'uso di fonti di rumore o luminose, tali da recare disturbo alla quiete ed agli habitat naturali presenti fatto salvo quanto previsto nel presente Regolamento dalla disciplina sui mezzi di circolazione, o per altre attività espressamente autorizzate dall'Ente gestore; e) l'uso improprio a volumi eccessivi di apparecchi radio, televisivi e simili al di fuori delle abitazioni; f) Il sorvolo di aereomobili a bassa quota non autorizzato, salvo quanto definito dalla L. 25/03/1985, n.106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo) e s.m. e i., e comunque fatto salvo l'impiego di mezzi impegnati in operazioni di polizia, lotta agli incendi boschivi, emergenza e soccorso, se diversamente non attuabili. <p>5. È vietato il parcheggio degli autoveicoli fuori dalle aree debitamente segnalate.</p> <p>6. È vietata la sosta per il pic-nic fuori dalle aree appositamente predisposte e segnalate.</p> <p>7. Nella zona 3 con i Programmi triennali di tutela e valorizzazione l'Ente può individuare aree attrezzate per il campeggio. In dette aree è consentito, previo Nulla-osta, installare attrezzature leggere permanenti quali tavoli da pic-nic e cartelli informativi che non abbiano alcuna ricaduta sulle risorse ambientali e sul paesaggio.</p> <p>8. All'interno della Riserva è vietato l'esercizio di sport incidenti sull'equilibrio naturale della zona, in particolare l'uso di mezzi meccanici fuori strada.</p> <p>9. All'interno della Riserva le manifestazioni sportive e ricreative sono assoggettate a Nulla-osta dall'Ente di gestione.</p>	<p>ovvero non arrecando alcun danno o deterioramento all'ambiente naturale. L'Ente di gestione, per limitare l'eccessiva frequentazione antropica nei pressi delle pareti rocciose, la quale potrebbe essere causa di disturbo in relazione alla nidificazione degli uccelli rapaci, può interdire, per limitati periodi, la fruizione di specifici percorsi e/o aree o parte di essi.</p> <p>2. Tutte le attività devono altresì essere svolte nel rispetto e senza arrecare danneggiamento all'insieme delle attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione della Riserva (Allegato 6), ivi compresi gli elementi segnaletici e la cartellonistica informativa della Riserva.</p> <p>3. All'interno del territorio della Riserva è vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il campeggio libero, salvo i casi in cui sia strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di fruizione leggera autorizzate o a quelle di fruizione organizzata con il rispetto delle eventuali prescrizioni; b) l'uso e il porto di armi ed esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Ente di gestione e per interventi di controllo della fauna selvatica; c) l'accensione di fuochi all'aperto, se non negli spazi appositamente attrezzati e segnalati, fatti salvi i casi consentiti in relazione agli utilizzi forestali; d) l'uso di fonti luminose, tali da recare disturbo alla fauna o non conformi a quanto disposto per le "Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso" ai sensi dell'art. 3 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1732 del 12 novembre 2015, in attuazione della L.R. del 29 settembre 2003, n. 19 (Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico); e) l'uso di sorgenti sonore fisse o mobili, quali apparecchi radio televisivi, diffusori sonori e simili al di fuori delle abitazioni a valori di emissione superiori ai 45 dB(A) nelle ore diurne e ai 35 dB(A) in quelle notturne, come fissati dal DPCM del 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) per le zone del territorio classificate come "Aree particolarmente protette"; f) l'utilizzo di fuochi d'artificio di qualsiasi tipo siano essi fuochi aerei o fuochi a terra (razzi, fontane, vulcani, petardi, botti, ecc.); il divieto è esteso anche alle scintille di eventuali fuochi d'artificio utilizzati in aree limitrofe alla Riserva; g) il sorvolo a bassa quota di aereomobili, inclusi quelli utilizzati per il volo da diporto o sportivo, come definito dalla L. 25/03/1985, n.106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo) e ss.mm.ii., e quelli a pilotaggio remoto, fatto salvo quanto autorizzato dall'Ente di gestione e comunque l'impiego di mezzi impegnati in operazioni di polizia, lotta agli incendi boschivi, emergenza e soccorso, se diversamente non attuabili; h) l'abbandono di rifiuti. <p>4. È vietato il parcheggio dei veicoli fuori dalle aree debitamente segnalate (Allegato 6).</p> <p>5. È vietata la sosta per il pic-nic fuori dalle aree appositamente predisposte e segnalate (Allegato 6).</p> <p>6. All'interno della Riserva è vietato l'esercizio di attività potenzialmente incidenti sugli habitat maggiormente sensibili o sull'equilibrio naturale della zona, in particolare l'arrampicata sportiva, la speleologia, i giochi di guerra simulata e le attività che prevedano l'uso di mezzi meccanici fuori strada (moto da cross, quad, jeep, ecc.).</p> <p>7. In occasione di manifestazioni a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici, l'Ente di gestione può individuare nelle zone 2 e 3 aree da adibire a parcheggio temporaneo al fine di ridurre gli spostamenti</p>
--	--

Art. 15 Disciplina dell'accesso con mezzi motorizzati

1. All'interno della zona 1 è vietato l'uso di mezzi motorizzati fatte salve le esigenze di manutenzione ordinaria delle opere esistenti e le esigenze di servizio dell'Ente, per interventi dallo stesso assentiti col previo rilascio del Nulla-osta e per motivi di soccorso e vigilanza.
2. All'interno delle zone 2 e 3 l'uso di mezzi motorizzati non è consentito al di fuori delle due strade comunali carrabili di collegamento Niviano-Mulino Corsini (Via Niviano) e Cà Nova-Chiesa di Sassoguidano (via Sassomassiccio) e delle aree di sosta appositamente individuate e segnalate (Allegato 6). È fatto salvo, al di fuori di tali tracciati, il transito dei proprietari, degli aventi diritto, per motivi di soccorso e vigilanza, per interventi di manutenzione legati alle ordinarie attività agricole o selvicolturali, per esigenze di servizio dell'Ente o per interventi dallo stesso assentiti col previo rilascio del Nulla-osta.
3. L'Ente di gestione può in ogni momento adottare provvedimenti restrittivi del transito dei mezzi motorizzati per assicurare il rispetto delle finalità di tutela.

Art. 16 Disciplina dell'accesso pedonale e con mezzi non motorizzati

1. Nell'intera area della Riserva è vietato il transito pedonale e con mezzi non motorizzati al di fuori delle strade carrabili, dei sentieri e delle aree appositamente segnalate (Allegato 6). Non sono soggetti a questo divieto i proprietari o conduttori dei fondi per la esecuzione delle pratiche agricole e forestali. L'Ente di gestione, previo rilascio di Nulla-osta, disciplina il transito per le attività legate alla ricerca, allo studio ed alle attività di educazione ambientale.
2. Il transito equestre è consentito solo sulla viabilità carrabile e sui sentieri dove è specificamente segnalato.
3. L'accesso dei visitatori deve sempre avvenire nel rispetto delle coltivazioni in atto e delle proprietà private.
4. L'Ente di gestione può in ogni momento adottare provvedimenti restrittivi del transito pedonale e dei mezzi non motorizzati per assicurare il rispetto delle finalità di tutela.

Art. 17 Altre installazioni ed utilizzi

1. Nella zona 3 è consentita la realizzazione, previo Nulla-osta dell'Ente di gestione, di strutture per l'osservazione della fauna selvatica, nel rispetto dell'integrità dei luoghi e delle popolazioni faunistiche. Al fine di evitare disturbo od impatti negativi alla fauna selvatica, l'Ente di gestione può subordinare il rilascio del Nulla-osta alle valutazioni di personale qualificato. La valutazione deve esaminare gli aspetti significativi: considerare oltre all'ubicazione anche i percorsi e le eventuali barriere schermanti da utilizzare per accedere alle strutture stesse; la scelta del periodo in cui realizzare le opere e i criteri assunti nella selezione del tipo di struttura e del materiale per fabbricare le stesse.
2. Nella zona 3, allo scopo di mitigare gli impatti causati dalla fauna selvatica alle attività antropiche, con particolare riferimento a quelle agro-forestali, esclusivamente è consentito l'utilizzo di mezzi passivi da impiegare a difesa delle colture. Sono pertanto impiegabili:

dei mezzi motorizzati e l'impatto complessivo della manifestazione. Tali aree, indicate in sede di rilascio dell'autorizzazione in apposita planimetria, devono essere appositamente delimitate sul campo per tutta la durata della manifestazione.

8. Nel territorio della Riserva è vietato l'addestramento di cani o altri animali.
9. Nel territorio della Riserva sono vietate gare sportive o esposizioni di cani o altri animali, nonché qualsiasi forma di spettacolo sia pubblico che privato che faccia uso di specie animali.

Art. 16 Disciplina dell'accesso con mezzi motorizzati

1. All'interno della zona 1 è vietato l'uso di mezzi motorizzati fatte salve le esigenze di manutenzione ordinaria delle opere esistenti e le esigenze di servizio dell'Ente di gestione, per interventi dallo stesso **autorizzati** e per motivi di soccorso e vigilanza.
2. All'interno delle zone 2 e 3 l'uso di mezzi motorizzati non è consentito al di fuori delle due strade comunali carrabili di collegamento Niviano-Mulino Corsini (Via Niviano) e Cà Nova-Chiesa di Sassoguidano (via Sassomassiccio) e delle aree di sosta appositamente individuate e segnalate (Allegato 6). È fatto salvo, al di fuori di tali tracciati, il transito dei proprietari, degli aventi diritto, per motivi di soccorso e vigilanza, per interventi di manutenzione legati alle ordinarie attività agricole o selvicolturali, per esigenze di servizio dell'Ente o per interventi dallo stesso **autorizzati**.
3. L'Ente di gestione può in ogni momento adottare provvedimenti restrittivi del transito dei mezzi motorizzati per assicurare il rispetto delle finalità di tutela.
4. **Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento le biciclette a pedalata assistita, con potenza massima a regime di rotazione di 250 W, non sono da considerarsi mezzi motorizzati.**

Art. 17 Disciplina dell'accesso pedonale e con mezzi non motorizzati

1. Nel territorio della Riserva è vietato il transito pedonale e con mezzi non motorizzati al di fuori delle strade carrabili, dei **percorsi escursionistici** e delle aree appositamente segnalate (Allegato 6). Non sono soggetti a questo divieto i proprietari o conduttori dei fondi per l'esecuzione delle pratiche agricole e forestali. L'Ente di gestione può autorizzare al di fuori delle suddette aree il transito per attività legate alla ricerca, allo studio, all'educazione ambientale **e alla pratica dell'orienteeing**.
2. Il transito equestre è consentito solo sulla viabilità carrabile e sui tracciati escursionistici dove specificamente segnalato.
3. L'accesso dei visitatori deve sempre avvenire nel rispetto delle coltivazioni in atto e delle proprietà private.
4. L'Ente di gestione può in ogni momento adottare provvedimenti restrittivi del transito pedonale e dei mezzi non motorizzati per assicurare il rispetto delle finalità di tutela.

- recinzioni elettrificate a basso voltaggio, adeguatamente segnalate, da apporre a perimetro degli appezzamenti coltivati;
- shelter in materiale plastico a protezione delle singole piante;
- recinzioni temporanee in rete di nylon, da apporre a perimetro degli appezzamenti coltivati;
- repellenti olfattivi;
- dissuasori ottici.

Art. 18 Attività di fruizione organizzata

1. Sono ammesse le attività di fruizione organizzata curate da Enti ed Associazioni a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici con le seguenti prescrizioni:
 - a) che abbiano richiesto apposita autorizzazione all'Ente di gestione;
 - b) che siano svolte nel rispetto delle norme del presente Regolamento e delle eventuali ulteriori prescrizioni che l'Ente gestore abbia ritenuto di impartire a seguito dell'autorizzazione di cui al punto precedente;
 - c) non è consentito l'accesso a gruppi organizzati privi di un responsabile o di una guida il cui nominativo deve essere comunicato all'Ente di gestione almeno 24 ore prima. Sarà cura dell'accompagnatore evitare le zone ed i periodi dell'anno in cui si può arrecare disturbo alla fauna nidificante.

Art. 19 Segnaletica e attività di carattere informativo

1. La segnaletica di carattere informativo e didattico, quando non realizzata direttamente dall'Ente, deve conformarsi alle specifiche tecniche definite dall'Ente di gestione e secondo quanto previsto dal "Manuale d'immagine coordinata per le aree protette dell'Emilia-Romagna".
2. All'interno della Riserva ed in particolare ai margini della rete stradale e nelle aree di sosta è vietata l'installazione di cartelloni e striscioni pubblicitari di qualunque tipo, tranne quelli a carattere informativo e/o scientifico realizzati dall'Ente di gestione.
3. Le pubblicazioni di carattere informativo aventi ad oggetto specifico la Riserva Naturale orientata di Sassoguidano devono essere oggetto di preventiva comunicazione all'Ente di gestione.
4. Allo scopo di garantire una efficace identificazione della Riserva Naturale, tutte le comunicazioni relative ad attività promosse o patrocinate dall'Ente di gestione devono riportare il logo della Riserva.

Art. 20 Effettuazione di studi e ricerche in campo naturalistico e storico-culturale e attività di educazione ambientale

1. Le attività di ricerca e studio sono soggette al rilascio di autorizzazione; la domanda deve contenere il programma dettagliato dell'attività.
2. Nel caso sia richiesto il prelievo di campioni vegetali o arborei, per eseguire studi dendrometrici o dendrostorici, l'Ente di gestione indica il numero massimo di individui per ciascuna specie da asportare.
3. Nel caso lo studio o la ricerca necessiti della cattura di animali, la domanda deve contenere l'indicazione delle specie da prelevare, le eventuali condizioni di detenzione, le modalità del rilascio, le finalità delle catture, le date ed i siti precisi di prelievo, i mezzi di cattura previsti. L'Ente di gestione indica il numero massimo di individui per ciascuna specie che è possibile prelevare.
4. Ai sensi dell'art. 44 comma 4 della L.R. 6/2005 l'Ente di gestione per l'esercizio delle attività di studio e ricerca in campo naturalistico e storico-culturale nonché la promozione di iniziative di carattere culturale può avvalersi,

Art. 18 Segnaletica e attività di carattere informativo

1. La segnaletica di carattere informativo e didattico, quando non realizzata direttamente dall'Ente di gestione, deve conformarsi alle specifiche tecniche riportate nel "**Regolamento di immagine coordinata per la progettazione ed esecuzione di elementi segnaletici nelle aree protette dell'Ente parchi e biodiversità Emilia Centrale**" adottato dall'Ente di gestione con **Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 79 del 20/12/2019**.
2. All'interno della Riserva e in particolare ai margini della rete stradale e nelle aree di sosta è vietata l'installazione di cartelloni e striscioni pubblicitari di qualunque tipo, tranne quelli a carattere informativo e/o scientifico realizzati dall'Ente di gestione **o da esso autorizzati**.
3. Le pubblicazioni di carattere informativo aventi ad oggetto specifico la Riserva devono essere **comunicate** all'Ente di gestione.
4. Allo scopo di garantire una efficace identificazione della Riserva, tutte le comunicazioni relative ad attività promosse o patrocinate dall'Ente di gestione devono riportare il logo della Riserva **e dell'Ente di gestione**.

Art. 19 Attività di studio e ricerca e attività di educazione ambientale

1. Le attività di ricerca e studio sono soggette ad autorizzazione **da parte dell'Ente di gestione**; la domanda deve contenere il programma dettagliato dell'attività.
2. Nel caso sia richiesto il prelievo di campioni vegetali o arborei per eseguire studi dendrometrici o dendrostorici, l'Ente di gestione indica il numero massimo di individui per ciascuna specie da asportare.
3. Nel caso lo studio o la ricerca necessiti della cattura **e prelievo** di animali, la domanda **per il rilascio dell'autorizzazione** deve contenere l'indicazione delle specie da prelevare, le eventuali condizioni di detenzione, le modalità del rilascio, le finalità delle catture, le date e i siti precisi di prelievo e i mezzi di cattura previsti. L'Ente di gestione **in fase di autorizzazione** indica il numero massimo di individui per ciascuna specie che è possibile prelevare.
4. Ai sensi dell'art. 44, comma 4, della L.R. 6/2005 l'Ente di gestione per l'esercizio delle attività di studio e ricerca in campo naturalistico e storico-culturale nonché la promozione di iniziative di carattere culturale può avvalersi,

mediante apposita convenzione, di istituzioni scientifiche, di Università, di associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, di enti culturali e di altri enti giuridicamente riconosciuti.

PARTE QUARTA – OPERE ED INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RISERVA. PROGETTI SPECIALI

Art. 21 Obiettivi per la valorizzazione, la conservazione ed il ripristino ambientale e paesaggistico del territorio della Riserva.

1. Per il perseguimento delle finalità istitutive e per la piena funzionalità del sistema degli spazi e delle attrezzature per la fruizione di cui alla parte III del presente Regolamento, sono individuati i seguenti obiettivi prestazionali che devono trovare attuazione in misure ed interventi da prevedersi nei Programmi triennali di tutela e valorizzazione:
 - a) Gestione dello stagno di Sassomassiccio ed in generale delle aree di elevato interesse naturalistico;
 - b) Gestione di un sistema di spazi, sentieri e attrezzature (Centro visita) per la fruizione e gestione della Riserva adeguato al carico di visitatori indotto e compatibile con la tutela delle risorse naturali.

Art. 22 Individuazione aree e beni da acquisire alla proprietà pubblica

1. Al fine di dare attuazione agli obiettivi prestazionali di cui all'art 21 del presente Regolamento le aree prioritariamente da acquisire alla proprietà pubblica sono le seguenti:
 - stagno di Sassomassiccio;
 - immobile adibito a Centro Visitatori;
 - le aree incluse nella Zona 1;
 - area da adibire a parcheggio all'ingresso della Riserva;
 - aree di interesse conservazionistico.

PARTE QUINTA – GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE

Art. 23 Ente di gestione

1. L'Ente di gestione della Riserva, per il conseguimento delle finalità contenute nell'atto istitutivo e nel Programma triennale di tutela e valorizzazione e tenendo conto degli obiettivi gestionali in essi previsti, svolge i seguenti compiti:
 - a) provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale;
 - b) effettua studi e ricerche in campo naturalistico e storico-culturale;
 - c) promuove e realizza iniziative di educazione ambientale;
 - d) provvede alla vigilanza amministrativa;
 - e) provvede alla sorveglianza del territorio;

mediante apposita convenzione, di Istituzioni scientifiche, di Università, di associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, di enti culturali e di altri enti giuridicamente riconosciuti.

5. **Copia dei dati, delle relazioni e degli elaborati inerenti alle indagini compiute all'interno della Riserva dovrà essere inviata all'Ente di gestione e al Comune. Nelle relazioni e nelle eventuali pubblicazioni dei risultati delle ricerche svolte dovrà essere riportata l'indicazione "Ricerca realizzata con la collaborazione dell'Ente di gestione della Riserva Naturale di Sassoguidano (Modena)".**

CAPO V – OPERE E INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RISERVA

Art. 20 Obiettivi per la valorizzazione, la conservazione ed il ripristino ambientale e paesaggistico del territorio della Riserva

1. Per il perseguimento delle finalità istitutive e per la piena funzionalità del sistema degli spazi e delle attrezzature per la fruizione di cui al Capo IV del presente Regolamento, sono individuati i seguenti obiettivi prestazionali che devono trovare attuazione in specifiche misure ed interventi:
 - a) gestione dello stagno di Sassomassiccio ed in generale delle aree di elevato interesse naturalistico;
 - b) gestione di un sistema di spazi, sentieri e attrezzature (Centro Visita) per la fruizione e gestione della Riserva adeguato al carico di visitatori indotto e compatibile con la tutela delle risorse naturali.

Art. 21 Individuazione aree e beni da acquisire alla proprietà pubblica

1. Al fine di dare attuazione agli obiettivi prestazionali di cui all'art 20 del presente Regolamento le aree prioritariamente da acquisire alla proprietà pubblica sono **quelle incluse in zona 1, con priorità per lo stagno di Sassomassiccio, nonché altre aree di interesse naturalistico identificate sulla base di studi e indagini specifiche e le aree su cui insistono strutture e infrastrutture per la fruizione e gestione della Riserva (parcheggi, aree di sosta, aule didattiche, sentieri, ecc.).**

CAPO VI – GESTIONE DELLA RISERVA

Art. 22 Ente di gestione

1. L'Ente di gestione, ai sensi dell'art. 44, comma 2, della L.R. 6/2005, **in base alle risorse messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna**, per il conseguimento delle finalità contenute nell'atto istitutivo e tenendo conto degli obiettivi gestionali in esso previsti, svolge i seguenti compiti:
 - a) provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale;
 - b) effettua studi e ricerche in campo naturalistico e storico-culturale;
 - c) promuove e realizza iniziative di educazione ambientale;
 - d) provvede alla vigilanza amministrativa;
 - e) provvede alla sorveglianza del territorio;

<p>f) provvede al rilascio del Nulla-osta ai sensi dell'articolo 26;</p> <p>g) svolge tutte le altre funzioni previste dall'atto istitutivo.</p> <p>2. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), c) e g) del comma 1, la Provincia può avvalersi dei Comuni, delle Comunità montane e delle altre forme associative di cui alla L.R. 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali).</p> <p>3. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, la Provincia può avvalersi, mediante apposita convenzione, di Istituzioni scientifiche, di Università, di associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, di enti culturali e di altri enti giuridicamente riconosciuti.</p> <p>4. L'adeguamento gestionale della Riserva ai principi della L.R. 6/2005 si attua secondo lo schema d'intesa approvato dalla Regione Emilia-Romagna in applicazione dell'art. 66 della L.R. 6/2005.</p> <p>Art. 24 Forme di consultazione e partecipazione alla gestione della Riserva (comma 3, art. 46 L.R. 6/2005)</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 46, comma 3, della L.R. 6/2005 l'Ente di gestione promuove la formazione di una Consulta formata dalle associazioni ambientaliste e dalle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché dalle organizzazioni della pesca, del turismo, del commercio e dell'artigianato.</p> <p>2. L'Ente di gestione si avvale del parere della Consulta in fase di redazione dei Programmi Triennali di tutela e valorizzazione, delle varianti al presente Regolamento, in caso di progetti di particolare rilevanza non previsti nel programma triennale e nei casi in cui lo ritenga necessario.</p> <p>3. I pareri espressi dalla Consulta non sono vincolanti.</p> <p>Art. 25 Disciplina per il rilascio del parere di conformità</p> <p>1. Il parere di conformità reso dall'Ente di gestione di cui all'art. 1, comma 7, del presente Regolamento, viene rilasciato, previa verifica della conformità con le norme del provvedimento istitutivo e del presente Regolamento, entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il parere di conformità si intende rilasciato.</p> <p>2. Nell'ambito di tale procedura l'Ente di gestione specifica in relazione al dettaglio progettuale esaminato e al rilievo o impatto delle opere previste, gli interventi per i quali prevede ovvero esclude il successivo rilascio del Nulla-osta di cui al successivo art. 26.</p> <p>3. Nel caso di procedimenti di approvazioni di Piani o relative varianti in cui è prevista la partecipazione dell'Ente di gestione della riserva alla Conferenza di pianificazione, di cui all'art. 14 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), il parere di conformità è reso in tale sede.</p> <p>4. Nel caso di procedimenti di approvazioni di Regolamenti Urbanistico Edilizi e dei Piani Operativi Comunali e relative varianti il parere di conformità è reso in tale sede.</p> <p>5. Qualora i programmi, sottoposti al parere di conformità siano soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) o a valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali), il parere di conformità è reso in tale sede.</p> <p>Art. 26 Disciplina per il rilascio del Nulla-osta</p> <p>1. L'Ente di gestione della Riserva, ai sensi dell'art 49 della L.R. 6/2005, rilascia il Nulla-osta dopo aver verificato la conformità dell'intervento alle norme:</p> <p>a) dell'atto istitutivo;</p> <p>b) del presente Regolamento;</p> <p>c) del parere di conformità di cui al precedente articolo;</p>	<p>f) provvede al rilascio del nulla-osta ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento;</p> <p>g) svolge tutte le altre funzioni previste dall'atto istitutivo e dal Regolamento.</p> <p>2. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), c) e g) del comma 1, l'Ente di gestione può avvalersi del Comune e delle altre forme associative di cui alla L.R. 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) e ss.mm.ii.</p> <p>3. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, l'Ente di gestione può avvalersi, mediante apposita convenzione, di Istituzioni scientifiche, di Università, di associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, di enti culturali e di altri enti giuridicamente riconosciuti.</p> <p>Art. 23 Disciplina per il rilascio del parere di conformità</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 48 della L.R. 6/2005, i Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dalla Riserva, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio della Riserva, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione, al parere di conformità dell'Ente di gestione rispetto alle norme del provvedimento istitutivo della Riserva e del Regolamento.</p> <p>2. Il parere di conformità è richiesto all'Ente di gestione dal Comune o dagli altri Enti cui competano i Piani, Regolamenti e programmi di cui al comma precedente, preventivamente alla loro approvazione. L'Ente di gestione si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale periodo, il parere medesimo si intende rilasciato. Il termine per il rilascio del parere di conformità può essere interrotto una sola volta per la richiesta di precisazioni o integrazioni della documentazione. Il parere di conformità può contenere prescrizioni e indicazioni condizionanti l'approvazione del Piano e definisce quali sono gli interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta, di cui all'art.24 del presente Regolamento.</p> <p>Art. 24 Disciplina per il rilascio del nulla-osta e procedura di comunicazione</p> <p>1. L'Ente di gestione, ai sensi dell'art 49, comma 1, della L.R. 6/2005 e secondo i dettami della Deliberazione della Giunta Regionale n. 343 dell'8 febbraio 2010, rilascia il nulla-osta dopo aver verificato la conformità dell'intervento alle norme dell'atto istitutivo e del presente Regolamento.</p>
---	---

d) del Programma triennale di tutela e valorizzazione della Riserva.

2. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta il Nulla-osta si intende rilasciato. La richiesta per essere esaminata deve essere completa della documentazione richiesta e indicata nel presente Regolamento, pena il rigetto della domanda per improcedibilità, stante l'impossibilità di esprimere il parere di competenza. Il termine per esprimere il parere decorre dalla presentazione della necessaria documentazione. L'Ente di gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del Nulla-osta.
 3. Sono soggetti al Nulla-osta tutti gli interventi e le attività che comportino trasformazioni all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro della Riserva. Non sono soggetti a Nulla-osta solo gli interventi espressamente esclusi dal presente regolamento o dall'Ente di gestione mediante il parere di conformità di cui al precedente articolo.
 4. Il Nulla-osta assume valore di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in conformità a quanto eventualmente previsto nell'Intesa sottoscritta con il Comune di Pavullo. Il Nulla-osta, deve essere inviato a cura del Comune, unitamente al parere della Commissione qualità, alla Soprintendenza ai sensi dell'art. 146 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali.
 5. Il Nulla-osta è atto prodromico al rilascio e/o formazione dei titoli abilitativi edilizi (L.R. 31/2002 e L.R. 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326)). Pertanto il Nulla-osta deve essere allegato alla Denuncia di Inizio di attività o alla richiesta di rilascio del permesso di costruire di competenza del Comune. Qualora l'intervento sia soggetto a Denuncia di inizio di attività, in assenza del rilascio e allegazione del Nulla-osta dell'Ente di gestione, il termine per iniziare i lavori resta sospeso sino alla sua acquisizione ed occorre procedere nei modi previsti dall'art. 10 della L.R. 31/2002. Nei procedimenti di rilascio del permesso di costruire il Comune procede ai sensi dell'art. 13 della L.R. 31/2002.
 6. Qualora il Comune ometta l'acquisizione del Nulla-osta, è possibile, qualora l'intervento sia conforme alle finalità e obiettivi contenuti nel presente Regolamento, sanare il vizio ai sensi dell'art. 19 della L.R. 23/2004, con l'applicazione della sanzione prevista ai successivi articoli.
 7. Qualora i progetti relativi agli interventi, agli impianti, alle opere e alle attività sottoposti al rilascio del Nulla-osta, di cui al comma 1, siano soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 9/1999 o a valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 7/2004, il Nulla-osta viene acquisito nell'ambito dei suddetti procedimenti.
 8. La domanda di Nulla-osta. deve essere indirizzata dall'interessato all'Ente di gestione, unitamente ad una relazione tecnica e allegati tecnici contenenti una descrizione dettagliata dell'intervento ed una idonea cartografia con la sua localizzazione, pena la improcedibilità della richiesta e rigetto della domanda di rilascio del Nulla-osta.
 9. Sono oggetto di deroga a quanto disposto al presente articolo gli interventi aventi carattere di urgenza, da realizzare per ovviare a situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone; in tali casi, possono essere realizzate in assenza di Nulla-osta solo le opere necessarie a rimuovere la situazione di pericolo. In ogni caso, contestualmente all'inizio dei lavori deve essere data apposita comunicazione all'Ente di gestione.
2. Sono soggetti al nulla-osta tutti gli interventi, **impianti, opere** e attività che comportino trasformazioni all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro della Riserva. Non sono soggetti a nulla-osta solo gli interventi espressamente esclusi dal presente Regolamento, **di cui ai successivi commi 5 e 6**, o dall'Ente di gestione mediante il parere di conformità di cui al precedente articolo.
 3. L'istanza di nulla-osta, completa degli elaborati tecnico-progettuali e della documentazione a corredo, come previsti dalla D.G.R. 343/2010, deve essere inviata dall'interessato all'Ente di gestione secondo la modulistica allegata al presente Regolamento (Allegato 7).
 4. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta il nulla-osta si intende rilasciato. La richiesta per essere esaminata deve essere completa della documentazione richiesta, pena il rigetto della domanda per improcedibilità, stante l'impossibilità di esprimere il parere di competenza. Il termine per esprimere il parere decorre dalla presentazione della necessaria documentazione. L'Ente di gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla-osta.
 5. **Non sono soggetti ad alcuna procedura autorizzativa (nulla-osta o comunicazione) gli interventi, impianti, opere e attività qualora rientrino in una delle seguenti tipologie:**
 - a) interventi a cura dell'Ente di gestione, ovvero dell'Ente da questi delegato, per l'attuazione delle finalità contenute nell'atto istitutivo della Riserva e nelle leggi inerenti alle Aree protette, nell'ambito dei compiti a esso assegnati dall'art. 44, comma 2, della L.R. 6/2005, dall'art. 3 della L.R. 24/2011 e dall'art. 18 della L.R. 30 luglio 2015, n 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni);
 - b) interventi a cura dell'Ente di gestione previsti espressamente dalle Misure Generali e Specifiche di Conservazione o dai Piani di gestione del Sito Rete Natura 2000 e individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli

habitat presenti nel sito stesso, a condizione che vengano osservate le modalità di realizzazione indicate nelle Misure Generali e Specifiche di Conservazione o nei Piani di gestione;

- c) interventi definiti all'interno di Piani o Programmi che hanno acquisito il parere di conformità da parte dell'Ente di gestione e che, nell'ambito di tale procedura, non siano stati indicati come interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta, ai sensi dell'art. 48, comma 1, della L.R. 6/2005;
- d) attività quali le normali pratiche agrosilvopastorali e zootecniche, compresi i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola attuati nelle aree coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti, purché non comportino l'eliminazione o il danneggiamento di elementi naturali e seminaturali (sorgenti, zone umide naturali e artificiali, fossi, siepi, esemplari arborei di pregio, filari alberati, piantate, arbusteti, boschetti, complessi macchia-radura, aree incolte, prati stabili, pascoli e muretti a secco) e l'allestimento di serre mobili stagionali di piccole dimensioni destinate all'uso domestico, purché sprovviste di strutture in muratura;
- e) interventi di taglio, potatura, spalatura della vegetazione arborea e arbustiva, compreso lo sradicamento delle ceppaie, nei giardini e nelle aree cortilive di pertinenza degli edifici, ad esclusione degli interventi su elementi di interesse conservazionistico tutelati da specifiche normative (Allegato 2) e su esemplari arborei di pregio (Allegato 3);
- f) attività di sfalcio e interventi su lapidi, edicole funerarie e opere di arredo realizzati all'interno del cimitero di Sassoguidano;
- g) manutenzione ordinaria di strutture e di attrezzature per la fruizione turistico ricreativa quali: segnaletica verticale e orizzontale dei tracciati escursionistici, punti di sosta (aree pic-nic, aree attrezzate per giochi, panchine, cestini porta rifiuti, fontanelle, barbecue, portabiciclette, bacheche), staccionate, passerelle e ponticelli;
- h) attività di fruizione organizzata a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici, svolte in osservanza alle norme del presente Regolamento, che non prevedano la permanenza o il transito di un numero di partecipanti superiore a 60 unità.

6. Sono soggetti alla sola procedura di comunicazione, alle condizioni e con le modalità indicate ai commi seguenti, gli interventi, impianti, opere e attività, il cui impatto di norma non comporta alterazioni significative per l'ambiente e il paesaggio, che rientrano in una delle seguenti tipologie:

- a) interventi edilizi riguardanti opere interne, progetti volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, qualora non interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e ss.mm.ii., nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali e qualora non riguardino elementi strutturali e non comportino la realizzazione di manufatti alteranti la sagoma dell'edificio, interventi edilizi di cui alla L.R. 15/2013 art. 13, comma 1, lett. a), b), c), d), purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, non determinino cambi d'uso né aumento di carico urbanistico, non riguardino le aree pertinenziali, i solai e i sottotetti (per salvaguardare la possibile presenza di Chirotteri) e non comportino chiusura di cavità nelle pareti esterne degli edifici (per salvaguardare la possibile presenza di uccelli sinantropi);
- b) interventi edilizi da considerarsi variazioni minori in corso d'opera che, rispetto al progetto approvato, non determinino un'alterazione ritenuta significativa degli aspetti ambientali e paesaggistici tutelati dalle aree protette (in riferimento alle conoscenze tecnico-scientifiche, alla modesta entità dell'intervento, nonché a quanto stabilito da normative specifiche), non alterino l'aspetto esteriore degli edifici, non determinino aumento di carico urbanistico, non riguardino le aree pertinenziali, i solai e i sottotetti (per salvaguardare la possibile presenza di Chirotteri) e non comportino chiusura di cavità nelle pareti esterne degli edifici (per salvaguardare la possibile presenza di uccelli sinantropi);
- c) messa in opera e manutenzione di pannelli solari (termici o fotovoltaici), integrati o posti in aderenza alle coperture degli edifici esistenti, e le installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio;

- d) messa in opera e manutenzione di manufatti accessori agli edifici (pavimentazioni permeabili, cordoli, marciapiedi, muri, recinzioni, scale, tettoie, porticati) situati nell'area di pertinenza degli edifici, purché realizzate secondo le prescrizioni contenute nel presente Regolamento;
 - e) interventi di manutenzione ordinaria della rete stradale (incluse le strade vicinali e interpoderali), compresa la manutenzione della pavimentazione e delle eventuali opere di sostegno, la realizzazione e manutenzione della segnaletica, barriere protettive e staccionate, la realizzazione e manutenzione di manufatti idraulici puntuali e di opere di regimazione idraulica (tombini, taglia-acqua, cunette, ecc.), nonché gli interventi di contenimento della vegetazione nelle fasce di rispetto come da normativa vigente, purché effettuati con mezzi manuali e/o meccanici che operino tagli netti e non arrechino danni significativi alla vegetazione arbustiva e arborea residua e praticati nei tempi e nei modi indicati dal presente Regolamento. Sono esclusi dalla presente deroga gli interventi su elementi vegetali di interesse conservazionistico tutelati da specifiche normative (Allegato 2) e su esemplari arborei di pregio (Allegato 3);
 - f) interventi di manutenzione straordinaria dei percorsi escursionistici (Allegato 6) e della relativa segnaletica, nonché di strutture e di attrezzature per la fruizione turistico ricreativa quali punti di sosta (aree pic-nic, aree attrezzate per giochi, panchine, cestini porta rifiuti, fontanelle, barbecue, portabiciclette, bacheche), staccionate, passerelle e ponticelli;
 - g) interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture di tipo lineare (acquedotti, fognature, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, linee elettriche di media e bassa tensione, linee telefoniche e altre reti di servizio), delle strutture localizzate (depositi di acqua, depositi di gas, depuratori), degli impianti di telefonia fissa e mobile, degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, purché non comportino modifiche di tracciato, di ubicazione o di ingombro volumetrico delle opere; la manutenzione ordinaria comprende la sostituzione di parti dell'infrastruttura stessa quali pali, tralicci, cavi, tubi, antenne, ecc. oltre alla potatura e il taglio della vegetazione arbustiva o arborea limitatamente alle aree di pertinenza e per una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori o dell'area di transito di carrelli o cabine, nelle aree immediatamente prospicienti e, comunque, in tutte le aree su cui insistono le relative servitù, nonché la manutenzione della relativa viabilità di accesso, purché esistente. Gli interventi sulla vegetazione di cui al presente punto devono essere praticati nei tempi e nei modi indicati dal presente Regolamento. Sono esclusi dalla presente deroga gli interventi su elementi vegetali di interesse conservazionistico tutelati da specifiche normative (Allegato 2) e su esemplari arborei di pregio (Allegato 3);
 - h) interventi di potatura e spalatura di siepi, filari e alberature, compresi quelli lungo i confini di proprietà per il rispetto di quanto previsto dal codice civile, effettuati con mezzi manuali e/o meccanici che non arrechino danni significativi alla vegetazione arbustiva e arborea residua e praticati nei tempi e nei modi indicati dal presente Regolamento, ad esclusione degli interventi su elementi di interesse conservazionistico tutelati da specifiche normative (Allegato 2) e su esemplari arborei di pregio (Allegato 3). La comunicazione non è dovuta per le normali pratiche agrosilvopastorali;
 - i) interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 10 della L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile) e ss.mm.ii.;
 - j) interventi aventi carattere di urgenza necessari a rimuovere situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone. Nella fattispecie gli interventi strettamente necessari a rimuovere la situazione di pericolo possono essere realizzati dal momento della presentazione della comunicazione;
 - k) attività di fruizione organizzata a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici, svolte in osservanza alle norme del presente Regolamento, che prevedano la permanenza o il transito di un numero di partecipanti compreso tra 60 e 200 unità.
7. La presentazione della comunicazione, corredata dalla asseverazione da parte del proponente di rispondenza del progetto alla casistica elencata nel comma precedente e dalla relazione descrittiva dell'intervento, impianto, opera o attività, è inviata da parte dell'interessato, tramite posta elettronica certificata, all'Ente di gestione secondo la modulistica allegata al presente Regolamento (Allegato 8).

Art. 27 Criteri e parametri per gli indennizzi

1. Ai sensi dell'art. 59 della L.R. 6/2005, qualora le modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti colturali in atto previsti dall'atto istitutivo o dal presente Regolamento, comportino riduzione del reddito, l'Ente di gestione provvederà nei confronti dei proprietari o dei conduttori dei fondi al conseguente indennizzo secondo criteri e parametri perequativi definiti dai commi seguenti.
2. Il mancato o ridotto reddito deve essere documentato in riferimento ai mutamenti intervenuti, rispetto all'assetto precedente, a seguito dell'entrata in vigore dell'atto istitutivo o del presente Regolamento, attraverso effettivi e quantificabili riscontri.
3. Non sono indennizzabili redditi mancati o ridotti per cause imputabili o collegate alla tutela e conservazione paesaggistica ed ambientale, secondo i vincoli o condizionamenti derivanti da assetti specifici comunque preesistenti al regime speciale di Area protetta.
4. L'indennizzo alla proprietà del fondo per la mancata concessione del taglio boschivo di cui all'art. 7, viene calcolato con riferimento ai criteri della vendita di "bosco in piedi"; il valore così determinato, sulla base delle specifiche analisi effettuate, viene ridotto del 30% per le aree aventi pendenza maggiore del 50% e/o distanti più di 100 m dalla viabilità forestale esistente o dal margine boschivo facilmente raggiungibile dal mezzo meccanico. Per il calcolo della massa legnosa asportabile si fa riferimento a studi di dettaglio delle caratteristiche del bosco effettuati dall'Ente di gestione o dal richiedente l'intervento. L'area su cui viene concesso l'indennizzo verrà identificata, a cura dell'Ente di gestione e con comunicazione al proprietario, in apposita planimetria. L'accettazione o l'inoppugnabilità del provvedimento di liquidazione dell'indennizzo costituisce altresì su tale area un vincolo temporaneo di inutilizzabilità a fini produttivi, in quanto non potrà essere concessa per almeno un ventennio alcuna forma di utilizzazione produttiva.
5. Ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine della Riserva è dovuto un contributo per fare fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria).
6. La richiesta di indennizzo deve essere presentata all'Ente di gestione.

Art. 28 Sorveglianza territoriale e sanzioni amministrative

1. L'Ente di gestione esercita le funzioni di sorveglianza sul territorio della Riserva prioritariamente mediante proprio personale avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza). L'Ente di gestione può anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Corpo forestale

8. Per gli interventi, impianti, opere o attività soggetti alla procedura di comunicazione l'Ente di gestione, entro trenta giorni successivi alla presentazione della documentazione, controlla la completezza della stessa, verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti pianificatori e regolamentari per l'esecuzione degli interventi. Entro il termine di trenta giorni l'Ente di gestione può impartire disposizioni riguardanti specifiche modalità esecutive e limitazioni, o vietare la prosecuzione dell'attività in caso di accertata carenza dei presupposti e delle condizioni richieste.

9. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, l'interessato può dare inizio all'intervento. Gli interventi non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della comunicazione e devono essere conclusi entro un anno e trenta giorni da tale data.

Art. 25 Criteri e parametri per gli indennizzi

1. Ai sensi dell'art. 59 della L.R. 6/2005, qualora le modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti colturali in atto, previsti dall'atto istitutivo o dal presente Regolamento, comportino riduzione del reddito, l'Ente di gestione provvederà nei confronti dei proprietari o dei conduttori dei fondi al conseguente indennizzo secondo criteri e parametri perequativi definiti nel presente articolo.
2. Il mancato o ridotto reddito deve essere documentato in riferimento ai mutamenti intervenuti, rispetto all'assetto precedente, a seguito dell'entrata in vigore dell'atto istitutivo o del presente Regolamento, attraverso effettivi e quantificabili riscontri.
3. Non sono indennizzabili redditi mancati o ridotti per cause imputabili o collegate alla tutela e conservazione paesaggistica ed ambientale, secondo i vincoli o condizionamenti derivanti da assetti specifici comunque preesistenti al regime speciale di Area protetta.
4. L'indennizzo alla proprietà del fondo per la mancata concessione del taglio boschivo **di cui all'art. 9 del presente Regolamento viene calcolato con riferimento ai criteri della vendita di "bosco in piedi". Per il calcolo del valore indennizzabile si fa riferimento a specifiche indagini di mercato, effettuate dall'Ente di gestione o dal richiedente l'intervento, che tengano conto oltre che della massa legnosa asportabile anche delle caratteristiche del bosco quali la natura delle essenze asportabili, la pendenza del versante e l'accessibilità con mezzi meccanici. L'area su cui viene concesso l'indennizzo viene identificata, a cura dell'Ente di gestione, in apposita planimetria. L'accettazione o la non impugnazione del provvedimento di liquidazione dell'indennizzo costituisce altresì su tale area un vincolo temporaneo di inutilizzabilità a fini produttivi, in quanto non potrà essere concessa alcuna forma di utilizzazione produttiva o indennizzo per un periodo pari al turno minimo previsto dal Regolamento Forestale Regionale (R.R. n. 3 del 01-08-2018) per la tipologia di bosco e governo per cui è stata avanzata l'istanza di taglio.**
5. Ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine della Riserva è dovuto un contributo per fare fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria). **Tali indennizzi sono corrisposti in base ai criteri ed ai parametri previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 364 del 12 marzo 2018, successivamente modificata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 592 del 15 aprile 2019 e aggiornata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1733 del 23 novembre 2020.**
6. La richiesta di indennizzo deve essere presentata all'Ente di gestione.

Art. 26 Sorveglianza territoriale

1. **Ai sensi dell'art. 44, comma 2, della L.R. 6/2005 la sorveglianza del territorio della Riserva è compito dell'Ente di gestione.**
2. L'Ente di gestione, **ai sensi dell'art. 55 della L.R. 6/2005 e ss.mm.ii.**, esercita le funzioni di sorveglianza sul territorio della Riserva prioritariamente mediante proprio personale avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 12, comma 2, lettera c), della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza). L'Ente di gestione può anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, **del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei**

<p>dello Stato, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.</p> <p>2. Il personale di sorveglianza esercita le funzioni di cui al comma 1 nei limiti del territorio della Riserva naturale e delle proprie competenze di servizio che ricomprendono l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle medesime.</p> <p>3. La sorveglianza territoriale spetta inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.</p> <p>4. Salvo che il fatto non costituisca reato, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti statali, regionali, provinciali e comunali vigenti, a chiunque violi le norme del presente Regolamento si applica, fatte salve le fattispecie disciplinate al successivo comma, una sanzione pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da Euro 25,00 a Euro 250,00.</p> <p>5. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:</p> <ol style="list-style-type: none"> da Euro 25,00 ad Euro 250,00 per l'estirpazione o l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'Area protetta; da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'Area protetta; da Euro 250,00 a Euro 2.500,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche; da Euro 2.000,00 ad Euro 20.000,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in difformità dalle salvaguardie, previsioni e norme dell'atto istitutivo e del presente Regolamento; da Euro 2.000,00 ad Euro 20.000,00 per il danneggiamento, la perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE. da Euro 1.000,00 ad Euro 10.000,00 per la mancata effettuazione della valutazione di incidenza ovvero per comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE. <p>6. La tipologia e l'entità della sanzione, irrogata dall'Ente di gestione, è stabilita in base alla gravità dell'infrazione desunta:</p> <ol style="list-style-type: none"> dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione; dall'entità del danno effettivamente cagionato; dal pregio del bene danneggiato; dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili; 	<p>Carabinieri, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.</p> <p>3. Il personale di sorveglianza esercita le funzioni di cui ai precedenti commi nei limiti del territorio della Riserva e delle proprie competenze di servizio che ricomprendono l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle medesime.</p> <p>4. La sorveglianza territoriale spetta inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla L.R. 24/2003, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.</p> <p style="text-align: center;">Art. 27 Sanzioni amministrative</p> <p>1. Salvo che il fatto non costituisca reato, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti statali, regionali, provinciali e comunali vigenti, ai sensi dell'art. 60 della L.R. 6/2005 e ss.mm.ii., a chiunque violi le norme dell'atto istitutivo della Riserva, del presente Regolamento e delle Misure Generali e Specifiche di Conservazione del Sito Rete Natura 2000 si applica, fatte salve le fattispecie disciplinate al successivo comma, una sanzione pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da Euro 25,00 a Euro 250,00.</p> <p>2. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:</p> <ol style="list-style-type: none"> da Euro 25,00 ad Euro 250,00 per l'estirpazione o l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'Area protetta (Allegato 2); da Euro 250,00 ad Euro 2.500,00 per l'estirpazione o l'abbattimento di ogni esemplare arboreo di pregio (Allegato 3); da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'Area protetta; da Euro 250,00 a Euro 2.500,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche; da Euro 2.000,00 ad Euro 20.000,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in difformità dalle salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di cui al comma 1; da Euro 2.000,00 ad Euro 20.000,00 per il danneggiamento, la perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE; da Euro 1.000,00 ad Euro 10.000,00 per la mancata effettuazione della valutazione di incidenza ovvero per comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE. <p>3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine l'Ente di gestione procede all'esecuzione in danno degli obbligati.</p> <p>4. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.</p> <p>5. La tipologia e l'entità della sanzione, irrogata dall'Ente di gestione, è stabilita in base alla gravità dell'infrazione desunta:</p> <ol style="list-style-type: none"> dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione; dall'entità del danno effettivamente cagionato; dal pregio del bene danneggiato; dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
---	---

e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.

7. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 4 e 5 può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine l'Ente di gestione procede all'esecuzione in danno degli obbligati.

8. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.

9. All'Ente di gestione compete l'irrogazione della sanzione e la relativa definizione dei criteri di applicazione. I proventi delle sanzioni spettano all'Ente di gestione della Riserva.

10. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

11. Per le sanzioni in materia di flora regionale protetta si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 15 della L.R. 2/1977 e s.m. e i.

12. Le sanzioni pecuniarie in materia di polizia forestale, ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), ai sensi dell'art. 63 della L.R. 6/2005 sono così determinate:

a) da Euro 25,00 a Euro 250,00 per le violazioni di cui all'art.1 della Legge 9 ottobre 1967 n. 950 (Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale);

b) da Euro 15,00 a Euro 150,00 per le violazioni di cui all'art.2 della L. 950/1967;

c) da Euro 50,00 a Euro 500,00 per le violazioni di cui all'art.3 della L. 950/1967.

PARTE SESTA – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29 Disposizioni finali e transitorie

1. Le norme del punto 4 del provvedimento istitutivo, lettere da a) a e), sono superate in base alle disposizioni della L.R. 6/2005.

2. Il regolamento acquista efficacia in seguito alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATI

Allegato 1: Carta della zonizzazione

Allegato 2: Check list floristica

Allegato 3: Esemplari arborei di pregio

Allegato 4: Specie vegetali utilizzabili per interventi di immissione

Allegato 5: Carta della vegetazione

Allegato 6: Carta dell'accessibilità e della fruizione

e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.

6. All'Ente di gestione compete l'irrogazione della sanzione e la relativa definizione dei criteri di applicazione. I proventi delle sanzioni spettano all'Ente di gestione **che li destina a favore della gestione della Riserva.**

7. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo trova applicazione la Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

8. Per le **violazioni in materia di prodotti del sottobosco, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 2/1977 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni amministrative da Euro 25,00 ad Euro 250,00, avendo riguardo alla gravità delle violazioni e ad eventuali reiterazioni del comportamento da parte di chi le ha commesse, con la confisca amministrativa dei prodotti del sottobosco oggetto della violazione.**

9. **Per le violazioni in materia di polizia forestale,** ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), ai sensi dell'art. 63 della L.R. 6/2005, **le sanzioni pecuniarie** sono così determinate:

a) da Euro 25,00 a Euro 250,00 per le violazioni di cui all'art.1 della Legge 9 ottobre 1967 n. 950 (**Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale**);

b) da Euro 15,00 a Euro 150,00 per le violazioni di cui all'art.2 della L. 950/1967;

c) da Euro 50,00 a Euro 500,00 per le violazioni di cui all'art.3 della L. 950/1967.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28 Disposizioni finali e transitorie

1. Le norme del punto 4, lettere da a) a e), e del punto 5 del provvedimento istitutivo sono superate in base alle disposizioni della L.R. 6/2005 e ss.mm.ii.

2. Il Regolamento acquista efficacia in seguito alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale **della Regione Emilia-Romagna.**

ALLEGATI

Allegato 1 – Carta della zonizzazione

Allegato 2 – Specie vegetali di interesse conservazionistico

Allegato 3 – Esemplari arborei di pregio

Allegato 4 – Specie vegetali utilizzabili per interventi di immissione

Allegato 5 – Scheda di rilevamento esemplari arborei di pregio

Allegato 6 – Carta dell'accessibilità e della fruizione

Allegato 7 – Modulo per istanza di rilascio del nulla-osta

Allegato 8 – Modulo per invio di comunicazione